REGOLAMENTO DEL MERCATO EURONEXT ACCESS MILAN

19 Ottobre 2026

BORSA ITALIANA

Regolamento del Mercato EURONEXT ACCESS MILAN

Indice

Glossario	
Disposizioni generali e Strumenti ammessi alla negoziazione	100
Operatori	1000
Modalità di negoziazione	2000
Informativa	3000
Operatori specialisti, liquidity provider e market maker	4000
Compensazione, garanzia e liquidazione	5000
Vigilanza del mercato	6000
Procedure di accertamento delle violazioni e impugnazioni	C

Il Regolamento è suddiviso in articoli riconoscibili per essere contenuti nei riquadri.
Inoltre sono previste delle "linee guida" che formano parte integrante del Regolamento stesso che indicano le disposizioni di attuazione del contenuto del Regolamento.

Gli articoli del Regolamento che prevedono le linee guida sono contrassegnati dalla notazione "G".
Le linee guida sono divise in Sezioni (Sec.) contrassegnate da un numero identificativo.

Gli articoli del Regolamento che prevedono un rinvio alle Procedure di accertamento delle violazioni e delle impugnazioni sono contrassegnati dalla notazione "C"

Glossario

Termine	Significato
Accesso elettronico diretto	Indica il collegamento al mercato come definito all'articolo 4(1)(41) della Direttiva n. 2014/65/UE.
Accesso logico	Indica il Sistema di connessione al sistema di negoziazione che contiene la configurazione tecnica per la connettività del partecipante al mercato. L'accesso logico corrisponde ai diversi segmenti tecnici della piattaforma di negoziazione.
Accordo di market making	Indica gli **accordi di market making** che Borsa Italiana è tenuta ad offrire, conformemente al Regolamento n. 2017/578/UE agli operatori che perseguono una strategia di market making
Altri titoli di debito	Strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni e rappresentativi di capitale di debito che non garantiscono il capitale nominale a scadenza in caso di eventi straordinari
Avviso	La pubblicazione redatta e diffusa da **Borsa Italiana** contenente le informazioni che hanno rilevanza per il funzionamento del **mercato Euronext Access Milan**
Ammissione alla negoziazione	Indica l'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione sul **mercato Euronext Access Milan**
Borsa Italiana	Indica la società di gestione "Borsa Italiana S.p.A"
Cambiali Finanziarie	Indicano i titoli di credito a breve termine non assistiti da garanzia; tali titoli in Italia sono disciplinati dalla Legge 13 gennaio 1994 n. 43 e successive modifiche e integrazioni.
Circostanze eccezionali	Indica le **circostanze eccezionali** individuate nell'articolo 4, del Regolamento n. 2017/578/UE
Codice di negoziazione	Indica il FirmID usato per identificare il partecipante negoziatore sul
Controparte centrale	Indica la persona giuridica autorizzata ad operare un sistema di compensazione, ai sensi del Regolamento 2012/648/EU

CSD	Indica la persona giuridica autorizzata ad operare un sistema di regolamento titoli, ai sensi del Regolamento 2014/909/EU
Emittente	Indica i soggetti emittenti gli strumenti di cui all' articolo 220.1
Guida ai Parametri	Indica il documento di accompagnamento al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da **Borsa Italiana** S.p.A. e relative Istruzioni, nonché ai Regolamenti dei sistemi multilaterali di negoziazione organizzati e gestiti da **Borsa Italiana** S.p.A. denominato "**Guida ai Parametri**" comunicato tramite **Avviso** e messo a disposizione sul sito internet di **Borsa Italiana**
Green bonds	Indicano le obbligazioni e gli altri titoli di debito i cui proventi vengono utilizzati per finanziare esclusivamente progetti con specifici benefici/impatti ambientali; possono essere ricomprese in questa categoria anche le obbligazioni emesse da società che abbiano definito un piano di transizione finalizzato a rendere più sostenibili le proprie attività (c.d. *Transition Bond*). La presenza delle caratteristiche richieste per la qualifica delle obbligazioni e degli altri titoli di debito come *Green Bonds* è attestata da un soggetto terzo indipendente che ne rilascia apposita certificazione o revisione in fase di ammissione degli strumenti stessi. Sono comprese in questa definizione le "obbligazioni verdi europee" o "EuGB" ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (il "Regolamento Green Bond").
Informazioni privilegiate	Un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati, in virtù di quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento (UE) 596/2014 e dalle relative disposizioni attuative.
Interconnessione	Indica il collegamento ai mercati, per il tramite di **operatori** ammessi alle negoziazione, di clienti degli **operatori** ammessi: il cui collegamento può avvenire nella modalità di "**accesso elettronico diretto**" oppure in altra modalità; di unità organizzative degli stessi diverse da quelle

	adibite allo svolgimento delle attività di negoziazione nei mercati e di liquidazione e controllo delle medesime di sistemi automatici di generazione degli ordini, anche se installati presso unità organizzative degli **operatori** ammessi; il collegamento di clienti dell'operatore, nella modalità "accesso elettronico diretto" (DEA), può avvenire per il tramite della struttura tecnologica dell'operatore (cd. accesso diretto al mercato o DMA) oppure direttamente (cd. accesso sponsorizzato, SA).
Investitori istituzionali	un investitore che sia uno dei seguenti: a) un'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE; b) un'impresa di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE; c) un ente pensionistico aziendale o professionale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio ai sensi dell'articolo 2 della stessa, a meno che lo Stato membro abbia deciso, a norma dell'articolo 5 di tale direttiva, di non applicare la medesima, in tutto o in parte, all'ente in questione; o un gestore degli investimenti o un'entità autorizzata nominati da un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2016/2341; d) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, che gestisce e/o commercializza fondi di investimento alternativi nell'Unione; e) una società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE; f) un OICVM a gestione interna vale a dire una società di investimento autorizzata a norma della direttiva 2009/65/CE che non ha designato, per la propria gestione, una società di gestione autorizzata ai sensi della stessa direttiva; g) un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini di detto regolamento o un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), di detto regolamento;

Investitori professionali	Indica i soggetti di cui all'allegato II, parte 1 e 2 della direttiva n. 2014/65/UE. Tale definizione indica inoltre gli "investitori qualificati" ossia i soggetti di cui all'art. 100 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) che, in forza del duplice rinvio all'art. 34-ter del Regolamento Emittenti (i.e. il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999) all'art. 35 del Regolamento Intermediari (i.e. il Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018) equivale alla definizione di "clienti professionali" prevista dalla disciplina MiFID2.
Infrastructure bonds	Indicano le obbligazioni e i titoli di debito emessi a fronte della realizzazione di opere infrastrutturali e/o di pubblica utilità il cui rimborso dipende dai flussi di cassa generati dalle suddette opere.
Linee guida	Indicano le disposizioni di attuazione dei contenuti del Regolamento Euronext Access Milan e sono pubblicate congiuntamente con il Regolamento.
Lotto minimo negoziabile	Indica, per ogni strumento finanziario, il valore nominale minimo negoziabile nel mercato; i quantitativi superiori al lotto minimo possono essere negoziati solo se multipli del lotto medesimo
Manuale di Trading TCS	Il manuale che descrive le operazioni beneficianti di un waiver di trasparenza di pre-negoziazione e eseguite, al di fuori del central order book, nel Transaction Confirmation Service (TCS) System e pertanto considerate eseguite, a seconda dei casi, sul mercato regolamentato o sul sistema multilaterale di negoziazione pertinente
Manuale di Trading	Il manuale di trading della piattaforma Optiq che descrive le funzionalità della piattaforma sia per i mercati regolamentati che per i sistemi multilaterali di negoziazione. Le sue disposizioni si applicano ai mercati di Borsa Italiana quando sono citate con riferimento o replicate nel Regolamento di tali sedi di negoziazione.
Mercato Euronext	qualsiasi Mercato dei Derivati Euronext o Mercato dei Titoli Euronext.
Mercati regolamentati	Indicano i mercati autorizzati ai sensi dell'articolo 44 della Direttiva 2014/65/UE
Mercato Euronext Access Milan	Indica il **sistema multilaterale di negoziazione** delle obbligazioni organizzato e gestito da **Borsa Italiana**

Mercato MOT	Indica il Mercato Telematico delle obbligazioni organizzato e gestito da **Borsa Italiana**
Mercato liquido dello strumento finanziario	Indica il **mercato liquido** come definito all'articolo 2, comma 1, punto 17, del Regolamento 2014/600/UE
Negoziazione algoritmica	Indica la tecnica di negoziazione come definita all'articolo 4(1)(39), della Direttiva n. 2014/65/UE e all'articolo 18, del Regolamento n. 2017/565/UE
Negoziazione algoritmica ad alta frequenza o HFT	Indica la tecnica di negoziazione come definita all'articolo 4(1)(40), della Direttiva n. 2014/65/UE e all'articolo 19, del Regolamento n. 2017/565/UE
Notes	Strumenti finanziari diversi da Obbligazioni e Altri titoli di debito compresi Obbligazioni Strutturate, Obbligazioni Cum Warrant, Covered Bond, ABS, Cambiali Finanziarie, Bond Territoriali e strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato extracomunitario che esprimono un prezzo in percentuale del valore nominale e che potrebbero non prevedere il rimborso del capitale alla pari a scadenza
Operatore	Indica il soggetto ammesso da **Borsa Italiana** alle negoziazioni nel **mercato Euronext Access Milan** come stabilito nell'articolo 1000 e seguenti
Operatore specialista	Indica l'**operatore** che si impegna a sostenere la liquidità**, su richiesta dell'emittente,** degli **strumenti finanziari Euronext Access Milan.**
Liquidity Provider	Indica l'operatore che si impegna a sostenere la liquidità in acquisto degli strumenti finanziari, svolgendo le funzioni indicate nell'articolo 4000.
Operatore market maker	Indica l'operatore che ha sottoscritto con Borsa Italiana un **accordo di market making**, in conformità a quanto previsto dal Regolamento 2017/578/UE
Operatore che svolge negoziazioni algoritmiche	Indica l'operatore che utilizza una tecnica di **Negoziazione algoritmica**, come definita all'articolo 4(1)(39), della Direttiva n. 2014/65/UE e all'articolo 18, del Regolamento n. 2017/565/UE
Operazione concordata	Indica le **operazioni concordate** privatamente tra operatori, immesse nel mercato secondo le regole previste agli articoli 2050 e 2051
Operazione di dimensione elevata o ordine di dimensione elevata	Indica l'operazione o l'ordine di **dimensione elevata** rispetto alle normali dimensioni del mercato, secondo quanto definito nel Regolamento 2017/583/UE

Principi contabili internazionali o IAS/IFRS	Gli International Financial Reporting Standards (IFRS), gli International Accounting Standards (IAS), e le relative interpretazioni, emanati dall' International Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) No. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.
Project bonds	Indicano le obbligazioni e i titoli di debito emessi ai sensi dell'articolo 157 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134 come successivamente modificato o integrato
Revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti	Indica soggetti, anche persone fisiche, iscritti al Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del D.lgs 27/1/2010, n. 39 e relative disposizioni attuative
Revisione legale	Indica la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata ai sensi del D.lgs. 27/1/2010, n. 39 da un **revisore legale dei conti** o da una **società di revisione legale dei conti**. L'incarico di **revisione legale** non può essere esercitato dall'organo di controllo dell'**emittente** né dai suoi singoli componenti
SDIR	Indica un sistema di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob di cui agli articoli 65 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999**,** che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a **Borsa Italiana** e alla Consob
Segmento Professionale	Indica il segmento accessibile solo a **investitori professionali**
Sistema multilaterale di negoziazione	Indica i sistemi di cui all'articolo 4, comma 1, numero 22 della direttiva n. 65, 2014.
Social bonds	Indicano le obbligazioni e gli altri titoli di debito i cui proventi vengono utilizzati per finanziare o rifinanziare esclusivamente progetti con specifici benefici/impatti sociali. La presenza delle caratteristiche richieste per la qualifica delle obbligazioni e degli altri titoli di debito come *Social Bonds* è attestata da un soggetto terzo indipendente che ne rilascia apposita certificazione in fase di ammissione degli strumenti stessi.
Società di Gestione del Mercato Euronext	Indica la **Società di Gestione del Mercato Euronext** che ha approvato, o sta esaminando, la domanda di adesione a Euronext del partecipante

	interessato o del potenziale partecipante, oppure la **Società di gestione del Mercato Euronext** che ha ammesso il relativo Strumento Finanziario alla quotazione o negoziazione su un **Mercato Euronext**, o presso la quale è in corso la relativa domanda di ammissione alla negoziazione, secondo quanto richiesto dal contesto;
Sustainability Bonds	Indicano le obbligazioni e gli altri titoli di debito che presentano le caratteristiche necessarie per essere qualificati sia come Green Bond che come *Social Bond*. La presenza delle caratteristiche richieste per la qualifica delle obbligazioni e degli altri titoli di debito come *Sustainability Bonds* è attestata da un soggetto terzo indipendente che ne rilascia apposita certificazione in fase di ammissione degli strumenti stessi.
Sustainability-Linked Bonds	Indicano le obbligazioni e gli altri titoli di debito che sono dotati di caratteristiche finanziarie e/o strutturali che possono variare a seconda che l'emittente raggiunga o meno taluni obiettivi di sostenibilità predefiniti. La presenza delle caratteristiche richieste per la qualifica delle obbligazioni e degli altri titoli di debito come *Sustainability-Linked Bonds* è attestata da un soggetto terzo indipendente che ne rilascia apposita certificazione in fase di ammissione degli strumenti stessi.
Tick	Indica il valore minimo di scostamento dei prezzi delle proposte di negoziazione, determinato nella **Guida ai Parametri**, per ciascuno degli strumenti finanziari negoziabili.

DISPOSIZIONI GENERALI E STRUMENTI AMMESSI ALLA NEGOZIAZIONE

Disposizioni generali

Oggetto del Regolamento

100		Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e la gestione del **sistema multilaterale di negoziazione** operato da **Borsa Italiana** denominato **mercato Euronext Access Milan**.
	100.1	Il **mercato Euronext Access Milan**, escluso il **Segmento Professionale**, è accessibile anche agli investitori al dettaglio. Alle offerte di vendita effettuate nel sistema non si applica l'articolo 100-bis, commi 2 e 3, del Testo unico della Finanza

110		Il presente Regolamento stabilisce le condizioni e le modalità di organizzazione e funzionamento del **mercato Euronext Access Milan** e in particolare disciplina:
	110.1	le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli **strumenti finanziari Euronext Access Milan** dalle negoziazioni;
	110.2	le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione e sospensione degli **operatori** dalle negoziazioni e i loro obblighi;
	110.3	le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento dei servizi ad esse strumentali;
	110.4	le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi e delle informazioni.

Principi organizzativi del Mercato

120	**Borsa Italiana** esercita le proprie funzioni, in particolare quelle di ammissione, sospensione e revoca degli **operatori** e quella di vigilanza sul **mercato Euronext Access Milan** secondo modalità non discriminanti e sulla base di procedure definite in via generale.

121	**Borsa Italiana**, nella gestione del **mercato Euronext Access Milan**, si dota e mantiene un assetto organizzativo idoneo a prevenire potenziali conflitti di interesse. In particolare, assicura completa autonomia istruttoria e propositiva ai responsabili dei servizi preposti alle funzioni indicate all'articolo 120; nell'esercizio di tali funzioni gli stessi responsabili rispondono esclusivamente all'Amministratore Delegato.

122	**Borsa Italiana** si dota e mantiene un sistema di controllo interno che vigila sul rispetto delle leggi, del Regolamento e delle procedure interne.

Strumenti negoziabili sul mercato Euronext Access Milan

Strumenti negoziabili

	200		Possono essere ammessi alle negoziazioni nel **mercato Euronext Access Milan** i seguenti strumenti finanziari che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 220:
		200.1	obbligazioni e altri titoli di debito comprese le cambiali finanziarie e le obbligazioni contenenti clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione di cui al Decreto Legge 22/06/2012 n. 83 nonché i **project bonds** e gli **infrastructure bonds**. Le obbligazioni e altri titoli di debito possono essere ammessi con l'indicazione di *Green bonds*, *Social bonds, Sustainability bonds e Sustainability-linked bonds* su iniziativa di **Borsa Italiana** o su domanda dell'emittente laddove un soggetto terzo verifichi la natura ambientale e/o sociale dei progetti oggetto di finanziamento attraverso l'emissione di tali strumenti finanziari e/o dei piani di transizione previsti dagli emittenti per rendere più sostenibili le proprie attività oppure la presenza di caratteristiche finanziarie e/o strutturali nelle obbligazioni che possono variare a seconda che l'emittente raggiunga o meno taluni obiettivi di sostenibilità predefiniti. Tale soggetto terzo dovrà: a) effettuare le proprie attività di valutazione in maniera indipendente; b) remunerato secondo modalità tali da prevenire conflitti di interesse derivanti dalla struttura della remunerazione; e c) disporre di qualifiche ed esperienza professionale adeguate nell'ambito della valutazione di progetti di natura ambientale e/o sociale, di piani di transizione o del raggiungimento da parte dell'emittente di taluni obiettivi di sostenibilità predefiniti. Le obbligazioni convertibili possono essere ammesse se le azioni che derivano dalla conversione sono negoziate in un **mercato regolamentato**;
		200.2	strumenti del mercato monetario;
		200.3	strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione;
		200.4	covered bond.
		200.5	Notes

Competenze di Borsa Italiana

G	210		Gli strumenti finanziari di cui all'articolo 200, possono essere ammessi da **Borsa Italiana** alla negoziazione, esclusivamente su domanda dell'**emittente** conformemente a quanto previsto nelle linee guida, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli successivi.

211	Gli emittenti devono adottare tutte le misure necessarie per avere un Legal Entity Identifier (LEI) valido e costantemente aggiornato per tutto il periodo in cui i relativi strumenti finanziari risultano ammessi alla negoziazione.

Condizioni per l'ammissione degli strumenti finanziari

220.1 Possono essere ammessi al **Segmento Professionale:**

a) gli strumenti finanziari emessi da società di capitali (società per azioni e società a responsabilità limitata), società cooperative, mutue assicuratrici o enti, inclusi gli enti locali o società da questi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile italiane o estere. Sono altresì inclusi gli strumenti finanziari emessi in relazione ad operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto obbligazioni ed altri strumenti finanziari di debito emessi da società aventi le caratteristiche sopra indicate per i quali Borsa Italiana si riserva, avuto riguardo alla tipologia dello strumento, di stabilire una procedura di quotazione idonea a rendere tempestivo l'inizio delle negoziazioni. In relazione ad operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto obbligazioni ed altri strumenti finanziari di debito caratterizzate da una garanzia pubblica almeno pari all'80% del valore nominale degli strumenti finanziari emessi ovvero sottoscritti almeno per il 50% da soggetti di natura pubblica, il documento di ammissione potrà omettere i fattori di rischio relativi all'emittente e dovrà contenere una descrizione dell'operazione in cui viene inserito lo strumento.

Ciò a condizione che:

- sia stato redatto un prospetto conformemente all'Allegato 7, 9, 15 e 19 del Regolamento Delegato 2019/980/UE oppure un Prospetto UE della Crescita ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento 2017/1129/UE non più di dodici mesi prima dell'ammissione alle negoziazioni sul sistema oppure un documento contenente le informazioni specificate nelle linee guida Sec. 10 o il documento di offerta di cui all'articolo 102 del Testo Unico della Finanza. Qualora tali documenti non siano stati pubblicati al momento della quotazione, saranno forniti su richiesta di un investitore che desideri acquistare gli strumenti di debito sul mercato secondario successivamente all'ammissione a quotazione degli stessi;

- abbiano pubblicato e depositato, conformemente al diritto nazionale, il bilancio anche consolidato dell'ultimo esercizio annuale sottoposto a revisione legale da parte di un soggetto italiano o estero iscritto nel registro istituito ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 salvo diversa normativa di settore applicabile e quanto previsto con riferimento agli *infrastructure bonds* nella linea guida Sec 10.3; le società risultanti da operazioni straordinarie o che abbiano subito, nel corso dell'esercizio precedente a quello di presentazione della domanda o successivamente, modifiche sostanziali nella loro struttura patrimoniale potranno produrre bilanci pro-forma accompagnati dalla relazione di un revisore legale o di una società di revisione legale, che abbia una conoscenza adeguata dei soggetti coinvolti e che fondi il proprio parere su verifiche adeguate;

- gli strumenti finanziari non devono essere sottoscritti e/o acquistati interamente da soci.

Le medesime condizioni si applicano agli emittenti di **project bonds.**

b) strumenti finanziari emessi da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, o da essi garantiti che soddisfino le seguenti condizioni:

- pubblicazione di un prospetto redatto conformemente alle disposizioni comunitarie non più di dodici mesi prima dell'ammissione alle negoziazioni sul sistema oppure messa a disposizione di un documento contenente le informazioni sufficienti affinché gli investitori possano pervenire ad un giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sulle prospettive dell'**emittente**, nonché sugli strumenti finanziari e sui relativi diritti.

Nel caso di obbligazioni emesse da una banca o da un soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale ed originariamente e/o prevalentemente collocate presso la clientela della stessa, la domanda di ammissione è presentata al mercato EuroTLX gestito da **Borsa Italiana**.

Gli strumenti finanziari nel **Segmento Professionale** non possono essere costituiti da strumenti:

- emessi da Stati membri dell'Unione europea o da soggetti che beneficiano di una loro garanzia incondizionata e irrevocabile, oppure da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea; ~~oppure~~
- emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
- emessi da micro-imprese, come definite dalla Raccomandazione n. 361/2003/CE;

220.2 Il bilancio redatto secondo questo articolo deve essere preparato e presentato in conformità con:

- i Principi Contabili Italiani; o
- i Principi Contabili Internazionali; o
- i US Generally Accepted Accounting Principles.

220.3 L'emittente Euronext Access Milan deve scegliere al momento dell'ammissione se utilizzerà l'italiano o l'inglese come regime linguistico per il documento di ammissione e le comunicazioni al pubblico e nessuna modifica alla lingua.
L'emittente di diritto estero avente sede in uno Stato appartenente all'Unione Europea dichiara di essere validamente costituito nel rispetto delle previsioni di legge e dello statuto applicabili. Tali emittenti forniscono altresì copia dello statuto in lingua italiana o inglese.
L'emittente di diritto estero avente sede in uno Stato non appartenente all'Unione Europea e che non abbia strumenti finanziari quotati in altri mercati regolamentati di Paesi appartenenti all'UE dichiara che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, contenute nel presente regolamento, in leggi ed altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti le informazioni che gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla quotazione devono mettere a disposizione del pubblico, della Consob o di Borsa Italiana: la presente dichiarazione viene rilasciata sulla base di apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui l'emittente ha la sede principale.

		Sec. 05	*Linee guida* *Garante* *Qualora gli strumenti finanziari siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un terzo soggetto (garante) i requisiti e gli adempimenti previsti in capo all'**emittente** si intendono riferiti al garante dell'emissione.*
G	221		Gli **strumenti finanziari Euronext Access Milan** devono inoltre essere:
		221.1	liberamente trasferibili; e
		221.2	idonei alla liquidazione, secondo le modalità di cui all'articolo 5000;
	222		**Borsa Italiana** può subordinare l'**ammissione alla negoziazione** a qualsiasi condizione particolare, relativa allo strumento finanziario, che ritenga opportuna e che sia esplicitamente comunicata al soggetto richiedente, e può esercitare discrezionalità nell'ammettere alla negoziazione gli strumenti finanziari per cui è stata presentata domanda anche derogando alle condizioni per l'ammissione di cui agli articoli precedenti.
	223		**Borsa Italiana** può rifiutare la domanda di **ammissione alla negoziazione** tenuto conto, tra l'altro, delle caratteristiche dello strumento finanziario**,** delle caratteristiche dell'operazione e delle relative condizioni di liquidità del mercato dove lo strumento finanziario è negoziato. **Borsa Italiana** ne dà comunicazione al soggetto richiedente.
			Procedura di ammissione alle negoziazioni degli strumenti
	224	224.1	I soggetti di cui all'articolo 210 presentano domanda sottoscritta dal proprio rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri, redatta secondo l'apposito modello reso disponibile sul sito internet di **Borsa Italiana** e completa della documentazione ivi indicata.
		224.2	Dopo averne verificato la completezza, **Borsa Italiana** conferma la ricezione della domanda.
		224.3	Entro 7 giorni di mercato aperto dalla data di conferma della ricezione della domanda, **Borsa Italiana** comunica al richiedente il rigetto della domanda oppure, nel caso di accoglimento della domanda, con **Avviso**, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e le informazioni funzionali alle negoziazioni.
		224.4	I termini di cui all'articolo 224.3 possono essere interrotti da **Borsa Italiana** con propria comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e documenti. In questo caso, a partire dalla data di ricevimento della relativa documentazione, decorrono nuovamente i termini ivi previsti. I termini di cui all'articolo 224.3 possono essere sospesi su richiesta del soggetto di cui all'articolo 210.
		224.5	La domanda si intende decaduta se entro il termine di 2 mesi dalla ricezione non venga modificata, completata o corretta.
		224.6	**Borsa Italiana** comunica con **Avviso** l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti di cui all'articolo 211, la data di inizio delle negoziazioni, e le informazioni funzionali alle negoziazioni. l'**Avviso** specifica le modalità con le

quali sono accessibili al pubblico le informazioni previste dal presente Regolamento e quelle ulteriori pubblicate dall'**emittente**.

224.7 Nell'ambito della procedura di ammissione, i soggetti di cui all'articolo 210 possono avvalersi del **mercato Euronext Access Milan** per la distribuzione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 200. In tale caso, **Borsa Italiana**, verificati i requisiti di ammissione dell'**emittente** e degli strumenti finanziari e ricevuta richiesta di ammissione alle negoziazioni, ammette lo strumento finanziario e avvia le vendite sul mercato dei contratti di compravendita. Al termine del periodo di vendita, in caso di buon esito e subordinatamente al rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, l'ammissione diviene definitiva e **Borsa Italiana** stabilisce la data di inizio delle negoziazioni sul **mercato Euronext Access Milan**.

Nel caso in cui non si proceda all'emissione degli strumenti finanziari perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti dal presente Regolamento, l'ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono nulli.

Le modalità di svolgimento della distribuzione attraverso il **mercato Euronext Access Milan** sono stabilite di volta in volta da **Borsa Italiana** con apposito **Avviso**. A tal fine l'**emittente** comunica a **Borsa Italiana** l'**operatore** incaricato di esporre le proposte in vendita degli strumenti finanziari che saranno oggetto di emissione, laddove non vi provveda direttamente. L'**emittente** comunica altresì le giornate nelle quali avverrà la distribuzione, il prezzo, il giorno in cui si riserva l'emissione, nonché l'unica data in cui saranno liquidati i contratti conclusi che di norma corrisponde con la data di emissione e pagamento dello strumento finanziario.

L'**emittente** ha facoltà di limitare, sulla base di criteri definiti e trasparenti, la partecipazione alla distribuzione a determinati **operatori** ammessi alle negoziazioni.

I contratti conclusi durante la fase di distribuzione attraverso le strutture informatiche di supporto delle negoziazioni non possono essere cancellati.

225 225.1 Gli emittenti strumenti finanziari di cui all'articolo 210 che intendano adottare o adottano un programma di emissione di strumenti finanziari richiedono a Borsa Italiana il rilascio di un giudizio di ammissibilità degli strumenti finanziari da emettere nell'ambito del programma. Il giudizio è rilasciato da Borsa Italiana entro 20 giorni di mercato aperto dal giorno in cui è stata completata la documentazione da allegare alla domanda qualora il richiedente soddisfi le condizioni e i requisiti previsti dal presente Regolamento e le caratteristiche degli strumenti non contrastino con le previsioni del Regolamento. Il giudizio di ammissibilità viene reso pubblico mediante Avviso di Borsa Italiana.

225.2 Gli emittenti strumenti finanziari di cui all'articolo 210 che intendano integrare un programma di emissione sul quale Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità con ulteriori note informative richiedono il rilascio del giudizio di ammissibilità degli strumenti finanziari oggetto delle note informative. Il giudizio è rilasciato da Borsa Italiana nei termini indicati all'articolo 225.1.

225.3 I soggetti richiedenti che modificano le caratteristiche degli strumenti finanziari relativamente ai quali Borsa Italiana ha rilasciato il giudizio di ammissibilità, richiedono la conferma del giudizio medesimo. Borsa italiana accoglie la richiesta

	entro 10 giorni di mercato aperto dalla presentazione della domanda completa della documentazione prevista.
225.4	Per l'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari emessi sulla base del programma, i soggetti richiedenti presentano a Borsa Italiana apposita domanda completa della documentazione richiesta e redatta secondo l'apposito modello reso disponibile sul sito internet di Borsa Italiana. Entro un giorno di mercato aperto dalla completezza, Borsa italiana dispone l'ammissione che viene comunicata al richiedente.
225.5	La data di inizio delle negoziazioni e il segmento di mercato nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario sono stabiliti da Borsa Italiana con proprio avviso.
225.6	I termini di cui agli articoli 225.1, 225.3 e 225.4 possono essere interrotti da Borsa Italiana con propria comunicazione qualora emerga la necessità di acquisire nuove informazioni e documenti. In questo caso, a partire dalla data di ricevimento della relativa documentazione, decorrono nuovamente i termini ivi previsti.

Sec. 10 *Linee Guida*
Documento di ammissione

10.1 *Laddove non sia utilizzato lo schema di cui agli Allegati 6 (nel caso di strumenti non-equity destinati ad investitori retail) oppure 7 (nel caso di strumenti non-equity destinati ad investitori wholesale); 9 (nel caso di titoli emessi a fronte di cartolarizzazione); 14 (nel caso di strumenti non-equity destinati ad investitori retail) oppure 15 (nel caso di strumenti non-equity destinati ad investitori wholesale); e 19 (nel caso di titoli emessi a fronte di cartolarizzazione)[1] del Regolamento Delegato UE 2019/980 o un Prospetto UE della Crescita ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento 2017/1129/UE, l'emittente a cui è richiesto di redigere un documento di ammissione deve assicurarsi che il documento stesso contenga come minimo i seguenti elementi:*

- *persone responsabili (Sezione 1 dell'Allegato 7, dell'Allegato 9 e dell'Allegato 19);*
- *fattori di rischio (Sezione 3 dell'Allegato 7 e dell'Allegato 9, Sezione 2 dell'Allegato 14);*
- *informazioni sull'**emittente** (limitatamente alla Sezione 4.1 dell'Allegato 7 Storia ed evoluzione dell'**emittente,** e alla Sezione 4 dell'Allegato 9);*
- *informazioni sull'originator (limitatamente ai punti 3.5 dell'Allegato 19);*
- *struttura organizzativa (Sezione 6 dell'Allegato 7 e dell'Allegato 9);*
- *principali azionisti (Sezione 10 dell'Allegato 7**,** e Sezione 7 dell'Allegato 9);*
- *informazioni finanziarie riguardanti le attività e passività, la situazione finanziaria e i profitti e perdite dell'**emittente** (Sezione 11 dell'Allegato 7). In alternativa è allegato al documento di ammissione, l'ultimo bilancio; per i titoli emessi a fronte di cartolarizzazione, in aggiunta è fornita la relazione di revisione per gli ultimi due esercizi (allegato 9 punti 8.1, qualora dalla data di registrazione o di costituzione l'emittente non abbia iniziato l'attività e non sia stato redatto ancora alcun bilancio, e 8.2 solo se alla data di registrazione o costituzione l'emittente abbia iniziato l'attività e siano stati redatti i bilanci);*

[1] Nel caso degli strumenti di cui all'articolo 200.3 si vedano i corrispondenti riferimenti degli allegati 9 e 19.

- *struttura dell'operazione (limitatamente ai punti 3.1, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.5 dell'Allegato 19)*
- *informazioni riguardanti gli strumenti finanziari (Sezione 4 dell'Allegato 15);*
- *descrizione delle attività sottostanti (limitatamente ai punti 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.12, 2.2.13,2.2.14 dell'Allegato 19)*
- *ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione (Sezione 5 dell'Allegato 15);*

*Fatti salvi i contenuti minimi di cui al presente **Regolamento**, al fine di redigere il documento di ammissione è possibile utilizzare il modello reso disponibile sul sito internet di **Borsa Italiana**.*

10.2 *Nella prima pagina, in posizione preminente ed in grassetto, la seguente frase:*

*"Consob e **Borsa Italiana** non hanno esaminato né approvato il contenuto di questo documento di ammissione"*

*Tenuto conto della tipologia di **emittente**, delle caratteristiche dell'offerta e/o di strumento finanziario, **Borsa Italiana** può richiedere ulteriori informazioni o autorizzare l'omissione di informazioni di cui ai punti della linea guida Sec. 10.1.*
***Borsa Italiana** può inoltre comunicare al soggetto richiedente schemi operativi diversi da intendersi come requisiti minimali a cui attenersi nell'adempimento di tale obbligo.*
*Nel caso di emittenti azioni negoziate in un **mercato regolamentato** o in un **sistema multilaterale di negoziazione** possono essere omesse le informazioni sull'**emittente** (dal numero 1 al numero 6): devono essere in ogni caso fornite le informazioni di cui al numero 2 in tema di Fattori di rischio che possono essere omesse solo nel caso di obbligazioni convertibili.*

10.3 *Nel caso di emittenti aventi azioni negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione il documento di ammissione dovrà contenere solo i fattori di rischio relativi ai titoli oggetto dell'offerta e/o ammessi alla negoziazione (che possono essere omessi nel caso di obbligazioni convertibili) e il regolamento del prestito.*

10.4 *Nel caso di titoli emessi a fronte di cartolarizzazione non oggetto di rating, il documento di ammissione deve contenere:*

- *dichiarazione da parte dell'emittente che la cartolarizzazione è una cartolarizzazione STS ai sensi del Regolamento UE/2017/2042, o che, alternativamente, almeno un investitore istituzionale ai sensi dell'art. 2, comma 1 Regolamento UE/2017/2042, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario, ha verificato la sussistenza dei seguenti elementi: il tipo di esposizione, la percentuale di prestiti scaduti da più di trenta, sessanta e novanta giorni, i tassi di inadempienza, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, i tassi di recupero, i riacquisti, le modifiche dei prestiti, le sospensioni dei pagamenti, il tipo e il tasso di occupazione delle garanzie reali, la distribuzione di frequenza dei punteggi di affidabilità creditizia o di altre misurazioni del merito di credito delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un'adeguata analisi di sensitività; laddove le esposizioni sottostanti siano a loro volta posizioni verso la cartolarizzazione, anche le esposizioni sottostanti tali posizioni;*

indicazione del sito su cui verrà pubblicato e aggiornato l'investor report di cui all'articolo 5, comma 4 del regolamento UE/2017/2042, specificando la periodicità con cui viene aggiornato.

10.5 *Nel caso di **infrastructure bonds**, l'ammissione è condizionata alla trasmissione a **Borsa Italiana**:*

- *per gli **infrastructure bonds** aventi ad oggetto il finanziamento di nuove opere (greenfield), di un piano economico finanziario assoggetto a verifica condotta secondo i migliori standard in uso a livello nazionale o internazionale con cui si attesti la capacità del progetto di generare flussi di cassa adeguati al fine di garantire il rimborso delle obbligazioni o dei titoli di debito. Tale attestazione dovrà essere rilasciata da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo ai sensi dell'articolo 106 del Testo Unico Bancario, o da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti o da una società fiduciaria e di revisione disciplinata ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed iscritta presso l'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico;*
- *per gli **infrastructure bonds** aventi ad oggetto il finanziamento di opere in tutto o in parte già realizzate (brownfield), di una situazione economica e patrimoniale pro-forma relativa ad almeno un esercizio annuale chiuso precedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione. I bilanci annuali di esercizio e/o consolidati che costituiscono la base dei dati pro-forma devono essere assoggettati, per una parte largamente preponderante, a revisione legale completa. Tali documenti pro-forma devono essere accompagnati dalla relazione di un revisore legale o della società di revisione legale dei conti contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti.*

Sospensione e revoca degli strumenti

230 **Borsa Italiana** può disporre:

230.1 la sospensione dalle negoziazioni degli **strumenti finanziari Euronext Access Milan**: se la regolarità del mercato dello strumento stesso non è temporaneamente garantita o rischia di non esserlo; se lo richieda la tutela degli investitori; se siano stati sospesi su altri **mercati regolamentati** dove sono negoziati; oppure, per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 220.1, nel caso di recesso **dell'operatore specialista**;

230.2 la revoca dalle negoziazioni di uno **strumento finanziario Euronext Access Milan**, in caso di prolungata carenza di negoziazione oppure a giudizio di **Borsa Italiana** previo preavviso al mercato;

230.3 l'esclusione di uno **strumento finanziario Euronext Access Milan** dalle negoziazioni, in caso di ammissione alla negoziazione al **mercato MOT** su domanda dell'**emittente**, a decorrere dalla data di avvio delle negoziazioni sul **mercato MOT**.

231 La sospensione dalle negoziazioni di uno **strumento finanziario Euronext Access Milan** non può avere durata superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali; decorso tale termine senza che siano venuti meno i motivi della sospensione,

	Borsa Italiana provvede alla revoca dalle negoziazioni dello **strumento finanziario Euronext Access Milan**.

232	La sospensione e la revoca sono comunicate con **Avviso.**

Sec. 20 *Linee Guida*
Cancellazione degli strumenti aventi una durata limitata nel tempo

20.1 *La cancellazione dalle negoziazioni degli strumenti ammessi è disposta da Borsa Italiana il secondo giorno antecedente quello stabilito per il rimborso (anche anticipato) degli strumenti medesimi. A tal fine, il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario della valuta di regolamento dello strumento e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.*

20.2 *La cancellazione dalla quotazione delle obbligazioni convertibili è disposta da Borsa Italiana, di norma, il primo giorno di calendario TARGET aperto antecedente l'ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione, anche anticipata, dell'obbligazione medesima. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.*

20.3 *Nel caso di obbligazioni convertibili il cui periodo di conversione cessi con ampio anticipo rispetto alla scadenza dell'obbligazione medesima, Borsa Italiana può decidere di mantenere gli strumenti in negoziazione sul mercato Euronext Access Milan provvedendo a modificarne la descrizione anagrafica della tipologia - da obbligazioni convertibili ad obbligazioni pure - a decorrere dal primo giorno di mercato aperto successivo al termine ultimo di conversione. In tal caso, in via propedeutica alla modifica della tipologia di strumento, Borsa Italiana dispone la sospensione dalla quotazione dell'obbligazione convertibile il giorno di calendario TARGET aperto antecedente l'ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione e l'ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione.*

20.4 *Nel caso di obbligazioni convertibili che prevedano la facoltà di rimborso anticipato senza la corrispondente fissazione di un termine ultimo di conversione anticipata, la cancellazione dalla quotazione di obbligazioni convertibili è disposta da Borsa Italiana il secondo giorno antecedente quello stabilito per il rimborso anticipato dell'obbligazione medesima. A tal fine, il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario della valuta di regolamento dello strumento e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato. Qualora tale giorno risulti essere un giorno di chiusura del mercato, la data di cancellazione decorre dal primo giorno di mercato aperto successivo.*

Esclusione su richiesta dalle negoziazioni degli strumenti finanziari

240.1	I soggetti di cui all'articolo 210, che hanno presentato domanda di ammissione di uno **strumento finanziario Euronext Access Milan** possono chiederne l'esclusione dalle negoziazioni inoltrando a **Borsa Italiana** apposita richiesta motivata, sottoscritta dal rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri.
240.2	Limitatamente alle obbligazioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 220.1, lettera a), la richiesta di esclusione dalle negoziazioni su domanda dell'emittente, deve essere subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea degli

obbligazionisti ai sensi di quanto previsto all'articolo 2415, comma 3 del codice civile, laddove applicabile.

240.3 L'emittente che richieda a **Borsa Italiana** l'esclusione dall'ammissione dei propri strumenti finanziari deve comunicare la data preferita per l'esclusione almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

241.1 Nei casi di richiesta di esclusione, **Borsa Italiana**, può escludere lo **strumento finanziario Euronext Access Milan** stabilendone la data di efficacia e informando il pubblico mediante **Avviso** al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) carenza degli scambi per almeno 18 mesi;
b) ammontare residuo del prestito inferiore a 2,5 milioni di euro o importo equivalente;
c) numero di possessori inferiore a 200 per le obbligazioni emesse da soggetti diversi da banche;
d) impegno dell'emittente, almeno fino alla data di decorrenza dell'esclusione dalle negoziazioni, a acquistare, direttamente o incaricando un soggetto, le obbligazioni in circolazione su richiesta dei portatori.

L'**emittente** può altresì chiedere l'esclusione dalle negoziazioni delle obbligazioni in Borsa al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) possesso integrale da parte dell'emittente degli strumenti finanziari;
b) assenza di scambi nelle due sedute di Borsa antecedenti la data della richiesta di esclusione;
c) impegno dell'emittente a garantire l'assenza di scambi sino alla data di esclusione dalle negoziazioni disposta da Borsa Italiana.

241.2 Laddove sia applicabile l'articolo 2415 comma 3 del codice civile ai sensi dell'articolo 240.2 le condizioni menzionate nel paragrafo precedente non trovano applicazione. In tal caso, **Borsa Italiana**, acquisita la richiesta di esclusione dalle negoziazioni insieme alla copia della delibera dell'assemblea degli obbligazionisti che ha approvato tale richiesta con le maggioranze previste nella richiamata disposizione del codice civile, esclude lo **strumento finanziario Euronext Access Milan** stabilendone la data di efficacia e informando il pubblico mediante **Avviso**.

Listing Sponsor

250

250.1 L'emittente ha facoltà di procedere alla nomina di un **Listing Sponsor** con riferimento all'ammissione dei propri **strumenti finanziari** presso il **Mercato Access Milan**.
Il **Listing Sponsor**, una volta nominato, assiste e supporta l'emittente in fase di ammissione sul **Mercato Access Milan**, nella trasmissione a **Borsa Italiana** della domanda di ammissione e del documento di ammissione di cui alle Sec.10 e 11 delle linee guida e della documentazione di cui all'articolo 220.1, nonché, nella fase successiva all'ammissione, nella trasmissione dei documenti relativi agli obblighi informativi post-ammissione di cui agli articoli 320, 330, 340 , 345 e 350.

250.2 Ai fini dell'ottenimento della qualifica di **Listing Sponsor** il soggetto richiedente deve soddisfare i criteri di ammissione di seguito indicati, i quali debbono essere considerati come addizionali rispetto ai requisiti di legge o alle eventuali

autorizzazioni previste per il richiedente. **Borsa Italiana** si riserva di esercitare discrezionalità nel valutare l'applicazione e l'interpretazione di tali criteri.

250.3 Il soggetto richiedente la qualifica di **Listing Sponsor** deve essere in possesso dei seguenti elementi:

- avere prestato la propria attività professionale nell'ambito di operazioni di *debt capital markets* e/o *corporate finance* per un periodo di tempo adeguato fornendo evidenza delle principali operazioni svolte negli ultimi cinque anni;

- essere un soggetto dotato di adeguata reputazione nel fornire consulenza professionale e di qualità in relazione ad operazioni di *debt capital markets* e/o *corporate finance.*

Il soggetto che richiede la qualifica di **Listing Sponsor** è tenuto a completare e sottoporre a **Borsa Italiana** la domanda di cui all'Allegato 6. **Borsa Italiana** si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore informazione o documentazione dal richiedente laddove lo ritenga opportuno al fine di procedere alla valutazione della domanda.

250.4 **Borsa Italiana**, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 250.3 sopra indicati in capo al soggetto richiedente, attribuisce allo stesso la qualifica di **Listing Sponsor** con riferimento al **Mercato Access Milan** e lo iscrive in un registro tenuto da Borsa **Italiana** e messo a disposizione del pubblico in apposita sezione del proprio sito internet. Borsa Italiana può revocare la qualifica di **Listing Sponsor** e procedere alla relativa eliminazione dall'elenco per esigenze di tutela dell'integrità e reputazione del mercato, ovvero su richiesta del **Listing Sponsor**.

250.5 Nel caso in cui l'emittente cessi di avere un **Listing Sponsor**, lo stesso è tenuto a comunicare a Borsa Italiana tale circostanza almeno cinque giorni antecedenti all'efficacia della suddetta cessazione. L'emittente dovrà inoltre comunicare a **Borsa Italiana** il nominativo del referente incaricato per la comunicazione delle informazioni indicate ai sensi del Regolamento, laddove non proceda alla nomina di nuovo **Listing Sponsor** ai sensi della disciplina di cui al presente Articolo 250.

250.6 Al fine di assumere e mantenere la propria qualifica presso il **Mercato Access Milan**, il **Listing Sponsor** è tenuto al versamento di corrispettivi annuali nella misura e nei termini stabiliti da **Borsa Italiana** sulla base di criteri di trasparenza e non discriminazione.

Obblighi di liquidità

310 **L'emittente può** incarica**re** un **operatore** per lo svolgimento dell'attività di **specialista** per gli **strumenti finanziari** di cui all'articolo 220.1.

Obblighi informativi

G 320 Il soggetto di cui all'articolo 210, comunica a **Borsa Italiana** le informazioni di carattere tecnico necessarie per il funzionamento del mercato.

330 Nel caso degli strumenti di cui all'articolo 220.1:

330.1 l'**emittente** deve pubblicare il bilancio sottoposto a **revisione legale** senza indugio, in ogni caso non più tardi di sei mesi dalla conclusione dell'anno finanziario cui è riferito;

	330.2	laddove l'**emittente** e la singola emissione siano stati oggetto di rating sul merito di credito da parte di un'agenzia di rating indipendente locale o internazionale, tali rating, se pubblici, dovranno essere resi noti al mercato. L'**emittente** si impegna altresì a comunicare con le medesime modalità qualsiasi modifica nei giudizi di rating;
	330.3	l'**emittente** deve scegliere al momento dell'ammissione se utilizzerà l'italiano o l'inglese come regime linguistico delle comunicazioni al pubblico e nessuna modifica della lingua scelta può essere effettuata senza il consenso dei portatori degli strumenti finanziari.

340	**Borsa Italiana** può richiedere di fornire ogni ulteriore informazione nei modi e nei termini da essa considerati appropriati. **Borsa Italiana** inoltre può richiedere di rendere pubbliche tali informazioni.

Informazioni sull'operazione relativa a strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione

345	Per ciascuna emissione, gli emittenti strumenti finanziari emessi a fronte di cartolarizzazione sono tenuti a comunicare a **Borsa Italiana**, non appena disponibili e ai fini della loro diffusione al pubblico, i cambiamenti intervenuti nel piano di ammortamento della tranche e nei gradi di subordinazione tra tranche e l'eventuale coefficiente di rettifica del valore nominale della tranche *(pool factor)*.

Sec. 30	*Linee guida*	*Informazioni di carattere tecnico*
30.1	***Strumenti finanziari Euronext Access Milan*** *con cedola interessi variabile che negoziano a "corso secco": data di inizio e fine periodo di godimento, data di pagamento, entità della nuova cedola (da comunicare appena nota e comunque con un anticipo di almeno due giorni di mercato aperto rispetto al primo giorno di godimento della nuova cedola);*	
30.2	***strumenti finanziari Euronext Access Milan*** *con cedola interessi variabile che negoziano "tel quel": data di inizio e fine periodo di godimento, data di pagamento, entità della cedola in pagamento (da comunicare appena nota e comunque con un anticipo di almeno un giorno di mercato aperto rispetto al primo giorno di negoziazione "ex cedola");*	
30.3	***strumento finanziario Euronext Access Milan*** *con rimborso di quota parte del capitale nominale: nuovo valore nominale/taglio minimo di ciascun titolo; ammontare residuo in circolazione del prestito obbligazionario o quota del valore nominale ancora da rimborsare (da comunicare appena nota e comunque con un anticipo di almeno tre giorni di mercato aperto rispetto al giorno di rimborso);*	
30.4	*scadenza anticipata dello* ***strumento finanziario Euronext Access Milan*** *(da comunicare appena nota e comunque con un anticipo di almeno tre giorni di mercato aperto rispetto alla scadenza prevista).*	
30.5	*Altre informazioni che* ***Borsa Italiana*** *ritenga utili, di volta in volta o in via generale.*	

Sec. 40	*Altre informazioni*

40.1 *Il soggetto richiedente comunica inoltre il nominativo di un referente incaricato della comunicazione delle informazioni di cui sopra e di un suo sostituto.*

Sec. 50 *Normativa di settore*

Laddove le disposizioni del presente Regolamento si riferiscono ai dati contabili di periodo e al giudizio del ***revisore legale dei conti*** *o della* ***società di revisione legale dei conti,*** *esse devono essere coordinate con le diverse e ulteriori previsioni della corrispondente normativa di settore. Si ha riguardo, in particolare, alle disposizioni in tema di informativa periodica da parte degli enti locali e degli emittenti* ***project bonds****.*

Sec. 60 *Modalità di comunicazione delle informazioni di carattere tecnico e delle* ***informazioni privilegiate*** *a* ***Borsa Italiana***

60.1 *Le informazioni di carattere tecnico, per le quali Borsa Italiana ha predisposto uno specifico canale elettronico di trasmissione (****Myeuronext****), sono trasmesse dagli emittenti mediante l'uso di tale canale oppure, in caso di un suo malfunzionamento, mediante comunicazione al seguente* ***infofi&sd@euronext.com****;*

60.2 *Nel caso in cui il richiedente non si avvalga di uno* ***SDIR****, le* ***informazioni privilegiate*** *diffuse ai sensi della normativa dovranno essere inoltrate a* ***Borsa Italiana*** *tramite e-mail all'indirizzo: infofi&sd@euronext.com;*

350	Nel caso dei *Green bonds, Social bonds e Sustainability bonds,* l'impiego dei proventi in progetti di natura ambientale e/o sociale deve essere comunicato dall'emittente almeno una volta all'anno **a Borsa Italiana** e al pubblico fino al momento della completa allocazione dei proventi. In mancanza di tali informazioni **Borsa Italiana** previa verifica con **l'emittente,** procederà all'eliminazione dell'indicazione degli strumenti finanziari dalla sezione del sito internet di **Borsa Italiana** dedicata ai *Green bonds, Social bonds e Sustainability bonds*. Nel caso dei *Green Bonds* e dei *Sustainability Bonds* dovranno essere oggetto di comunicazione eventuali modifiche o eventi significativi aventi a oggetto i piani di transizione finalizzati a rendere più sostenibili le attività dell'emittente e nel caso dei *Sustainability-Linked Bonds* dovranno essere oggetto di comunicazione eventuali modifiche alle caratteristiche finanziarie e/o strutturali del prestito obbligazionario in oggetto derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità predefiniti. Tali comunicazioni devono essere senza indugio comunicate a Borsa Italiana e al pubblico.

OPERATORI

Disposizioni generali

	1000	Gli **operatori** sono i soggetti ammessi da **Borsa Italiana** alle negoziazioni nel **mercato Euronext Access Milan** come successivamente stabilito.

Operatori ammessi alle negoziazioni e procedura di ammissione alle negoziazioni e avvio dell'operatività

G	1010	Possono partecipare alle negoziazioni nel **mercato Euronext Access Milan** i soggetti autorizzati ai sensi di legge o di regolamento all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti e i soggetti che rispettano specifici requisiti di partecipazione stabiliti da **Borsa Italiana** nelle linee guida.

Sec. *Linee guida*

100 ***Operatori** ammessi alle negoziazioni*

100.1 *Possono partecipare alle negoziazioni nel **mercato Euronext Access Milan**:*

a) i soggetti autorizzati all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi del Testo Unico della Finanza, del Testo Unico Bancario o di atre disposizioni di leggi speciali italiane;

b) le banche e imprese di investimento autorizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di negoziazione per conto proprio e/o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi delle disposizioni di legge di Stati Comunitari;

c) le imprese di Stati Extracomunitari iscritte nel registro delle imprese di paesi terzi tenuto dall'ESMA ai sensi dell'articolo 48, del Regolamento n. 2014/600/UE e le imprese autorizzate alla prestazione di servizi di investimento e, ove applicabile, le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione, degli Stati Extracomunitari nei quali Borsa Italiana può operare conformemente a quanto previsto dall'articolo 70 del TUF;

d) i soggetti autorizzati dall'Autorità competente di uno Stato Comunitario a uno o più servizi e attività di investimento; le imprese di assicurazione, i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e i fondi pensione. Tali soggetti devono soddisfare il requisito di cui alla lettera e), punto 2.

e) le imprese che negozino per conto proprio nei limiti di quanto previsto all'articolo 4 terdecies, comma 1, lettera d), del TUF, purché le stesse:

1. *siano dotate di sufficiente buona reputazione;*
2. *abbiano un'adeguata organizzazione interna;*
3. *abbiano adeguate competenze e sufficiente esperienza nell'attività di negoziazione su strumenti finanziari;*
4. *possiedano risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro*

100.2 *La partecipazione delle imprese di cui alla Linea guida Sec. 100.1, lettera e), aventi sede in uno Stato extra EU è subordinata alla stipula di accordi tra Consob e le corrispondenti autorità di vigilanza dello Stato d'origine.*

100.3 *Le persone fisiche e le imprese individuali non sono ammesse come partecipanti*

G	1011	Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni nel **mercato Euronext Access Milan**, l'**operatore** inoltra a **Borsa Italiana** apposita domanda scritta utilizzando il modulo standard previsto da Borsa Italiana conforme a quanto previsto nelle linee guida.

	1012	**Borsa Italiana**, a seguito della ricezione della domanda di adesione e della documentazione di partecipazione da essa richiesta in conformità a quanto previsto nelle linee guida, approva o respinge tale domanda o la approva subordinatamente alle condizioni e/o restrizioni che ritiene opportune. **Borsa Italiana** comunicherà al richiedente la propria decisione per iscritto, che in caso di approvazione risulta ammesso alle negoziazioni.

	1013	A seguito dell'ammissione, Borsa Italiana verifica i requisiti tecnici e le configurazioni di post-trade e in caso di esito positivo conferma la data di avvio dell'operatività.

Sec. 110 *Linee guida*
Domanda di ammissione alle negoziazioni e avvio dell'operatività

110.1 *La domanda di cui all'articolo 1011 deve essere inviata sottoscritta a **Borsa Italiana** attraverso il portale dedicato, unitamente a copia dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di controllo ove prevista. In caso di indisponibilità tecnica del portale, le informazioni e la documentazione saranno inviate in formato cartaceo.*

110.2 *L'operatore è tenuto a completare la documentazione di partecipazione utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il portale dedicato con i seguenti dati:*

- *a) informazioni relative ai requisiti di partecipazione;*
- *b) informazioni relative all'offerta del servizio di "**accesso elettronico diretto**" specificando se avviene attraverso la struttura tecnologica dell'operatore, configurando un DMA, oppure direttamente, configurando un accesso sponsorizzato;*
- *c) dichiarazione dalla quale risulti che prima dell'utilizzo di ciascun algoritmo di negoziazione, e ogniqualvolta intervenga un aggiornamento sostanziale di ciascuno di essi, l'operatore ha effettuato gli opportuni test al fine di non contribuire alla creazione di condizioni di negoziazione anormali e indica l'ambiente nel quale sono stati effettuati i test di tali algoritmi;*
- *d) informazioni relative alla "**negoziazione algoritmica ad alta frequenza**";*
- *e) dichiarazione dalla quale risulti che si è dotato di specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini e dalla quale risulti altresì se le procedure tecniche per la cancellazione degli ordini siano disponibili nell'ambito dei sistemi*

dell'operatore o nell'ambito delle funzionalità di mercato (kill functionality);

f) *nel caso di cui alla linea guida Sec. 100.1 (e), dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri della società che conferma che è stato conferito incarico alla funzione di revisione interna di effettuare verifiche periodiche sulla attività di negoziazione svolta su **strumenti finanziari**;*

g) *dichiarazione del rappresentante legale o persona munita dei necessari poteri della società dalla quale risulti che la stessa è in possesso di risorse finanziarie adeguate ad assicurare la continuità aziendale del servizio di negoziazione e che comunque non siano inferiori a 50.000 euro.*

h) *per gli operatori che offrono il servizio di "accesso elettronico diretto" a clienti sponsorizzati:*

1. *richiesta di uno specifico codice di negoziazione per ciascun cliente sponsorizzato.*
2. *dichiarazione con la quale l'operatore conferma di aver verificato l'idoneità dei clienti sponsorizzati ai sensi del Regolamento UE 589/2017 e attesta il rispetto da parte del cliente sponsorizzato dei requisiti di partecipazione previsti per gli operatori;*
3. *richiesta di attivazione delle opportune funzionalità necessarie per sospendere l'accesso del cliente sponsorizzato, per procedere alla cancellazione massiva degli ordini ineseguiti da esso immessi e per monitorare in tempo reale l'operatività nel mercato del cliente sponsorizzato;*
4. *per ciascun codice di negoziazione dedicato al cliente sponsorizzato, elenco degli addetti all'attività di negoziazione autorizzati a richiedere la cancellazione delle proposte immesse riferibili al codice di negoziazione dedicato al cliente sponsorizzato. Tale elenco deve rispettare i requisiti di cui alla linea guida 160.3;*
5. *indicazione del nominativo del referente per la funzione di information technology per l'operatività del cliente sponsorizzato, reperibile durante l'orario di mercato, se differente dal referente per la funzione di information technology dell'operatore.*

110.3 *Nel caso di **operatori** già ammessi alle negoziazioni su un mercato gestito da che intendano richiedere l'adesione al **mercato Euronext Access Milan,** gestito da **Borsa Italiana**, quest'ultima fermo restando quanto previsto dalle linee guida Sec. 100 e 120, si riserva di ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione di cui alle linee guida Sec. 120 e di non richiedere le informazioni già fornite dall'**operatore** in ragione della partecipazione ad altri **mercati** gestiti da **Euronext**. Si applica la procedura di cui agli articoli 1011, 1012 e 1013 del Regolamento in quanto compatibile.*

110.4 *Gli operatori già ammessi alle negoziazioni che vogliano estendere la propria adesione ad altri **Mercati Euronext** devono presentare domanda di adesione alla **Società di Gestione del Mercato Euronext** di riferimento. La **Società di Gestione del Mercato Euronext** di riferimento, alla quale l'operatore presenta domanda, può effettuare verifiche per assicurarsi che l'operatore soddisfi i requisiti aggiuntivi di partecipazione (se presenti).*

110.5 *A seguito dell'ammissione e al fine dell'avvio dell'operatività sul mercato, l'operatore dovrà fornire le informazioni relative ai sistemi di accesso al mercato, ivi inclusa l'indicazione di eventuali soggetti terzi e/o centro servizi, comprensive dell'ordine di infrastruttura tecnologica e la conferma dell'effettuazione dei test tecnico-funzionali, compreso il test di conformità e la firma dell'accordo con Euronext per l'accesso alla piattaforma di trading (TPAA).*

1015 Gli **operatori** assicurano la permanenza dell'autorizzazione e dei requisiti di cui all'articolo 1010 nonché delle condizioni di cui all'articolo 1020.

1016 Alla revoca o alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di negoziazione, o al venir meno dei requisiti previsti per i soggetti non autorizzati conseguono la sospensione o l'esclusione dalle negoziazioni, fatte salve le disposizioni eventualmente adottate dalle Autorità di vigilanza al fine di garantire la chiusura delle operazioni ancora aperte e l'effettuazione delle eventuali operazioni connesse necessarie a tutelare l'interesse della clientela. Nei casi di:

a) sospensione o cancellazione dell'agente di cambio, ai sensi dell'articolo 201 del Testo Unico della Finanza;
b) amministrazione straordinaria;
c) liquidazione coatta amministrativa;
d) altre procedure concorsuali;
e) altri provvedimenti delle Autorità competenti che comportino l'impossibilità, anche temporanea, di assumere obbligazioni e regolare le obbligazioni assunte,

Borsa Italiana può sospendere o escludere l'**operatore** dalle negoziazioni.

1017 Il venir meno dell'adesione diretta o indiretta al servizio di liquidazione e ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari deve essere immediatamente comunicato per iscritto a **Borsa Italiana** dagli **operatori** e determina la tempestiva sospensione dalle negoziazioni nel mercato fino al momento in cui gli **operatori** stessi non siano nuovamente in grado di regolare, direttamente o indirettamente, i contratti conclusi.

1018 Decorso il termine di sei mesi senza che sia venuta meno la condizione che ha determinato la sospensione delle negoziazioni, **Borsa Italiana** si riserva di escludere l'operatore.

Requisiti di partecipazione

G 1020 La partecipazione degli **operatori** alle negoziazioni è subordinata alla verifica effettuata da **Borsa Italiana** sulla base di criteri oggettivi non discriminanti, delle seguenti condizioni, che dovranno sussistere in via continuativa:

1020.1 adeguatezza dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e delle attività connesse rispetto alla natura delle attività svolte e al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati, nonché la loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da **Borsa Italiana** per il funzionamento del mercato;

	1020.2	sufficiente numero di addetti con adeguata qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività svolte, nonché al numero e alla tipologia di collegamenti con il mercato;
	1020.3	adeguate procedure interne e di controllo dell'attività di negoziazione;
	1020.4	adeguate procedure di compensazione e garanzia, nonché di liquidazione;
	1020.5	L'**operatore** può affidare a soggetti terzi la gestione dei sistemi tecnologici alle condizioni previste nelle linee guida Sec. 130;
G	1020.6	La partecipazione degli **operatori** è inoltre subordinata alla verifica: a) dell'adesione diretta ~~o indiretta~~ ai servizi di liquidazione previsti nelle linee guida Sec. 500, nonché dell'adesione ai sistemi ad essi accessori (sistemi di riscontro e rettifica) **per gli operatori che non siano partecipanti al depositario centrale**, **dell'accordo con un partecipante al depositario centrale sulla base del quale l'intermediario aderente al servizio di liquidazione si impegna a regolare i contratti stipulati nei mercati dall'operatore fino al momento del recesso dall'accordo**; b) dell'adesione diretta alla **controparte centrale** previsto nelle linee guida Sec. 501 per gli operatori che non siano partecipanti alla **controparte centrale**, dell'accordo con un partecipante alla **controparte centrale** sulla base del quale: - il partecipante alla **controparte centrale,** al momento della conclusione del contratto sul mercato, diventa controparte della **controparte centrale** per tale operazione; e – **l'operatore,** contestualmente, diventa controparte del partecipante alla **controparte centrale** Si applica la linea guida sec. 135
	1020.7	Al fine del rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, l'**operatore** deve soddisfare i requisiti minimi previsti nelle Linee Guida

Sec.	*Linee guida*
120	*Requisiti di partecipazione*
120.1	*L'**operatore**, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1020 deve attestare che:* *a. si avvale di un numero sufficiente di Persone Responsabili in relazione alla natura e alla portata dell'attività svolta. La Persona Responsabile è responsabile per l'attività di negoziazione svolta sul mercato Euronext Access Milan e adempie ai requisiti riportati all'interno della Notice 2-01 "Registration of Authorised Representatives and Responsible Persons". L'attività di negoziazione può essere svolta dalla Persona Responsabile o da altri soggetti dell'operatore, a discrezione dell'operatore stesso, a condizione che i suddetti individui siano adeguatamente formati in conformità con il presente Regolamento. I soggetti, diversi dalla Persona Responsabile, possono presentare proposte di negoziazione solo sotto l'autorità generale della Persona Responsabile. Borsa Italiana potrà imporre requisiti specifici in materia di formazione e*

competenza delle Persone Responsabili e pubblicherà tali requisiti tramite Avviso;

b. *gli addetti alle negoziazioni conoscano le regole, le modalità di funzionamento del mercato e gli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione e siano in possesso di un'adeguata qualificazione professionale;*
c. *conoscano le regole e le modalità di svolgimento dell'attività di* ***specialista*** *e/o liquidity provider e dei relativi strumenti tecnici;*
d. *gli obblighi di cui al comma a) e b) si applicano agli operatori che svolgono l'attività di negoziazione su strumenti finanziari anche attraverso l'utilizzo di sistemi che non prevedono l'intervento umano. Tali sistemi sono programmati nel rispetto delle regole, delle modalità di funzionamento del mercato e degli strumenti tecnici funzionali all'attività preposta. Gli addetti alla programmazione di detti sistemi possiedono un'adeguata qualificazione professionale;*
e. *si è dotato in via continuativa di sistemi, procedure e controlli dell'attività di negoziazione tra cui specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini, nonché di procedure di compensazione e garanzia e di liquidazione che tengano conto delle caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta;*
f. ~~*f.*~~ *si è dotato di una unità interna di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione a garantire la continuità e puntualità di funzionamento dei sistemi di negoziazione e liquidazione utilizzati tenuto conto del grado di automazione delle procedure interne e dell'eventuale ricorso a soggetti terzi.*
g. *si avvale di un numero sufficiente di legali rappresentanti come definito all'interno della Notice 2-01 "Registration of Authorised Representatives and Responsible Persons".*

120.2 *Nello svolgimento dell'attività di negoziazione e delle attività connesse, l'****operatore*** *si avvale di sistemi tecnologici idonei all'interazione con le strutture telematiche ed informatiche del mercato, per i quali* ***l'Operatore*** *ha* ***ottenuto*** *la certificazione di conformità (cd. conformance test). La certificazione di conformità deve essere svolta prima dell'utilizzo dei sistemi di accesso al mercato e prima di ogni aggiornamento sostanziale di tali sistemi di accesso o del sistema di negoziazione del mercato. La certificazione di conformità deve essere svolta anche per ciascun collegamento diretto di clienti sponsorizzati (cd. accesso sponsorizzato).*

120.3 *Gli addetti alle attività di negoziazione specialista, liquidity provider e market maker possono svolgere le attività di propria competenza per conto di più* ***operatori*** *ammessi esclusivamente qualora gli operatori per cui essi operano appartengano al medesimo gruppo.*

120.4 *L'****operatore*** *si può avvalere di un soggetto terzo e/o una società del gruppo per l'esecuzione delle attività di cui alla linea guida Sec. 120.2 purchè resti pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento ed eserciti pieno controllo e coordinamento delle attività svolte dagli addetti di cui sopra. L'****operatore*** *ne deve informare* ***Borsa Italiana****.Nell'accordo tra* ***operatore*** *e soggetto terzo/società del gruppo deve essere prevista la possibilità che* ***Borsa Italiana****, o suoi incaricati, possa svolgere l'attività di verifica del rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento direttamente presso il soggetto terzo e/o la società del gruppo di cui l'****operatore*** *si avvale.*

Sec. 130 *Condizioni per l'affidamento a terzi della gestione dei sistemi telematici*

130.1 *Ai sensi dell'articolo 1020.5 l'**operatore** può avvalersi di **Borsa Italiana** o di soggetti terzi per:*

a) *il collegamento con il mercato;*
b) *le altre funzioni inerenti la gestione dei sistemi tecnologici diverse dal collegamento con il mercato (ad esempio le funzioni di housing odi facility management).*

130.2 *La società che offre il collegamento al mercato può prevedere che la singola connessione sia condivisa tra più operatori, nel rispetto di specifici criteri di segregazione. In tal caso la società che offre il collegamento al mercato è qualificata come Centro Servizi e deve essere specificatamente accreditata. A tal fine deve avere in essere con **Borsa Italiana** apposito contratto che prevede, tra l'altro*:

a) *la possibilità per **Borsa Italiana**, o suoi incaricati, di svolgere presso il Centro Servizi attività di verifica dell'adeguatezza dei sistemi tecnologici rispetto ai servizi offerti e della loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche predisposte da **Borsa Italiana**;*
b) *la possibilità per **Borsa Italiana** di limitare il numero di **operatori** ai quali il Centro Servizi offre il collegamento con il mercato;*
c) *l'obbligo per il Centro Servizi di avere in essere procedure di back up e di disaster recovery.*
d) *la possibilità per il Centro Servizi di offrire anche i servizi di cui alla precedente linea guida 130.1, lettera b).*

130.3 ***Borsa Italiana** si riserva di non richiedere la firma del contratto di Centro Servizi di cui alla linea guida Sec. 130.2 agli **operatori** che forniscano il collegamento al mercato ad altri **operatori** del proprio gruppo.*

130.4 *L'**operatore** deve informare **Borsa Italiana** della stipula di contratti con soggetti terzi, ivi inclusi i Centro Servizi. In tali contratti deve essere prevista una clausola che consenta a **Borsa Italiana**, o a suoi incaricati, lo svolgimento dell'attività di verifica del rispetto dei requisiti tecnologici previsti dal Regolamento anche presso il soggetto terzo di cui l'**operatore** si avvale.*

130.5 *L'**operatore** deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all'architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al soggetto terzo, ivi incluso il Centro Servizi.*

130.6 *Dal contratto fra soggetto terzo e **operatore** deve altresì risultare se il soggetto terzo si avvale a sua volta di terzi per lo svolgimento di parte dei servizi a lui affidati dall'**operatore**. Nel caso in cui il soggetto terzo si avvalga a sua volta di terzi deve essere prevista la facoltà per **Borsa Italiana** di svolgere l'attività di verifica dell'adeguatezza della struttura tecnologica anche presso il terzo di cui si avvale.*

130.7 *Resta inteso che la supervisione e il controllo delle proposte immesse sul mercato non può essere demandata a soggetti terzi.*

Sec. 135 *Adesione ai servizi di liquidazione e di compensazione e garanzia*

135.1 *Ai sensi dell'articolo 1020.6 a), l'**operatore** deve aderire direttamente o indirettamente sia ai servizi di liquidazione indicati alle linee guida 500.2.*

135.2 *L'operatore, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1020.6, lettera a), deve attestare:*

i. nel caso di adesione diretta al servizio di liquidazione, la partecipazione al servizio X-TRM;
ii. nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, la partecipazione per suo cont o del liquidatore al servizio X-TRM.

135.3 *Ai sensi dell'articolo 1020.6 b), l'**operatore** deve aderire al sistema di compensazione e garanzia gestito da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.*

135.4 *Borsa Italiana si riserva di limitare gli strumenti finanziari negoziabili a seconda delle modalità di adesione ai sistemi di compensazione e liquidazione comunicate dall'Operatore.*

1021 Qualora nello svolgimento delle attività di controllo **Borsa Italiana** individui situazioni o comportamenti che possono comportare rischi per l'integrità dei mercati, può applicare agli **operatori** uno o più dei seguenti provvedimenti, fino alla cessazione delle cause che ne hanno determinato l'adozione:

1021.1 sospensione dalle negoziazioni;

1021.2 imposizione di requisiti specifici in termini di: numero e qualificazione professionale degli addetti alle negoziazioni; procedure e altre forme di controllo dei sistemi di negoziazione e delle **Interconnessioni**; altre misure rilevanti al fine di assicurare la permanenza dei requisiti di ammissione dell'**operatore**;

1021.3 limitazione degli accessi al mercato, anche per il tramite di **Interconnessioni**, ivi inclusa la cessazione dell'accesso di clienti dell'operatore collegati direttamente al mercato con accesso sponsorizzato - o segregazione di specifiche attività di negoziazione;

1021.4 Imposizione di limiti operativi di collegamento

1021.5 Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione dalle negoziazioni, l'**operatore** che ne sia destinatario, sotto il controllo di **Borsa Italiana**, è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all'effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l'interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione dalle negoziazioni.

1021.6 **Borsa Italiana** può modificare o revocare in ogni tempo i provvedimenti richiamati in questo articolo.

		1021.7	Dell'adozione dei provvedimenti, **Borsa Italiana** informa tempestivamente l'**operatore**.

G	1022		Gli **operatori** comunicano, con le forme e nei tempi indicati nelle linee guida Sec. 140, ogni variazione che intervenga nelle condizioni operative cui si riferiscono le informazioni fornite all'atto della presentazione della domanda di ammissione in accordo con gli articoli 1020 e 1050.

Sec. 140 *Linee guida:*
Comunicazione delle variazioni dei requisiti di partecipazione alle negoziazioni nonché delle variazioni derivanti da operazioni straordinarie

140.1 *Gli **operatori** ammessi alle negoziazioni comunicano a **Borsa Italiana**, utilizzando i moduli o le funzioni disponibili attraverso il portale dedicato di **Borsa Italiana**, ogni variazione delle condizioni di cui agli articoli 1010 e 1020 nonché ogni variazione derivante da operazioni straordinarie, ivi compresa la modifica della denominazione sociale.*

140.2 *Le modifiche di cui alla precedente linea guida Sec. 140.1 sono comunicate dagli **operatori** a **Borsa Italiana** tempestivamente, o con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia in caso di modifica della configurazione tecnologica o di operazioni straordinarie, affinché **Borsa Italiana** possa procedere ai necessari accertamenti, agli eventuali interventi tecnici e all'informativa al mercato.*

140.3 ***Borsa Italiana** si riserva di richiedere agli **operatori** un aggiornamento delle condizioni di cui agli articoli 1010 e 1020, mediante invio di apposita comunicazione.*

	1023		Gli **operatori** rispettano il presente Regolamento**,** le linee guida, gli **Avvisi** relativi e i documenti di carattere tecnico-operativo di accompagnamento al presente Regolamento e relative linee guida, ivi inclusi i Manuali dei Servizi. Gli **operatori** mantengono una condotta improntata a principi di correttezza, diligenza e professionalità nei rapporti con le controparti di mercato, negli adempimenti verso **Borsa Italiana** e nell'utilizzo dei sistemi di negoziazione.

Esclusione su richiesta dalle negoziazioni

	1030	1030.1	Gli **operatori** ammessi alle negoziazioni sul mercato possono richiederne l'esclusione, con 10 giorni di preavviso scritto.
		1030.2	Borsa Italiana può posticipare la data effettiva di esclusione se lo ritiene necessario ai fini della protezione dei clienti o comunque nell'interesse del mercato. In tal caso, Borsa Italiana può esonerare l'operatore dal pagamento di tutte o di parte delle commissioni e degli oneri relativi al periodo successivo alla data in cui la notifica dell'esclusione avrebbe avuto effetto.
		1030.3	Al momento della richiesta di esclusione da parte dell'operatore, ai sensi del comma 1, tutti gli importi dovuti a Borsa Italiana diventano immediatamente esigibili. Ove richiesto, l'operatore dovrà restituire a Borsa Italiana qualsiasi tipologia di software, apparecchiatura, documentazione che sia stata messa a disposizione.

Impugnazione dei provvedimenti

C	1040	L'impugnazione dei provvedimenti devono seguire le procedure previste nelle Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni.

Comunicazioni degli operatori

	1050	Gli **operatori** comunicano tempestivamente a **Borsa Italiana** ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il rispetto del presente Regolamento.

Partecipazione indiretta al servizio di liquidazione

G	1100	Nel caso di adesione indiretta al servizio di liquidazione, ossia nel caso in cui un **operatore** si avvalga di un altro intermediario per la liquidazione dei contratti stipulati, l'**operatore** autorizza Borsa Italiana a sospendere l'operatore su richiesta e responsabilità dell'intermediario partecipante al depositario centrale senza obbligo e diritto di Borsa stessa di verificarne l'opportunità o la conformità a eventuali intese contrattuali fra operatore e intermediario.

Sec. 150 *Linee guida Dichiarazione*

150.1 *La richiesta di sospensione dell'**operatore** inoltrata a **Borsa Italiana** da parte del liquidatore avrà efficacia con riguardo all'intero **mercato Euronext Access Milan**.*

Controllo del rispetto del Regolamento

Attività di verifica e forme di cooperazione

G	1210		Al fine di controllare il rispetto del Regolamento o delle relative linee guida nonché, più in generale, per garantire lo svolgimento delle proprie funzioni di organizzazione e gestione del mercato, **Borsa Italiana** può:
		1210.1	richiedere agli **emittenti** e agli **operatori** ammessi ogni informazione o documento utile riguardanti l'operatività svolta nei mercati e il rispetto degli obblighi informativi;
		1210.2	convocare i rappresentanti degli **emittenti** e degli **operatori** ammessi, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni;
		1210.3	al solo fine di controllare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 1020, effettuare verifiche presso le sedi degli **operatori** ammessi.

	1210.4	L'**operatore** deve garantire a **Borsa Italiana** la possibilità di effettuare verifiche presso la sede del soggetto terzo a cui è affidata la gestione dei sistemi tecnologici ai sensi dell'articolo 1020.6.
	1210.5	Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni del presente Regolamento o delle relative linee guida, **Borsa Italiana**, acquisiti gli opportuni elementi istruttori, determina se, a suo giudizio, una violazione oggettivamente sia stata o non sia stata compiuta e, in caso affermativo, adotta uno dei provvedimenti di cui all'articolo C010, previo avvio, quando applicabile, della procedura di cui all'articolo C020.

	1212	Gli **operatori** sono responsabili nei confronti di **Borsa Italiana** per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori. I comportamenti dei negoziatori in violazione del presente Regolamento saranno considerati come posti in essere dall'**operatore** stesso**.** Gli operatori sono altresì responsabili nei confronti di **Borsa Italiana** del rispetto della Direttiva 2014/65/UE, dei Regolamenti UE 600/2014/UE e 596/2014 e del Regolamento di **Borsa Italiana** da parte dei propri clienti collegati direttamente al mercato con accesso sponsorizzato.

	1213	**Borsa Italiana** può cooperare, anche scambiando informazioni, con altri **mercati regolamentati** e con sistemi multilaterali di negoziazione.

C	1214	Qualora nello svolgimento delle attività di controllo del mercato **Borsa Italiana** acquisisca elementi che possano evidenziare il compimento di atti di insider trading o manipolazione, ne dà immediata comunicazione alla Consob.

Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti

C	1215	L'imposizione dei provvedimenti deve essere condotta in accordo con le Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni.

Corrispettivi

Corrispettivi di negoziazione

	1300	A fronte dei servizi erogati, gli **operatori** sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da **Borsa Italiana** sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione e comunicate agli operatori.

Regole di condotta

Regole di condotta

	1400	Gli **operatori** si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l'integrità dei mercati. Essi, tra l'altro, non possono:
	1400.1	compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti ai mercati;

1400.2 porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli **strumenti finanziari Euronext Access Milan** negoziati o alla variazione dell'esposizione sul mercato;

1400.3 compiere atti che possano ostacolare gli **specialisti** e/o ***liquidity provider*** nell'adempimento degli impegni assunti;

1400.4 porre in essere, anche per interposta persona, operazioni che siano effettuate in esecuzione di un accordo preliminare avente a oggetto lo storno, mediante compensazione, delle operazioni stesse

1400.5 Gli operatori che conducono una strategia di market making mediante tecniche di **negoziazioni algoritmiche** su uno o più strumenti finanziari, al verificarsi delle condizioni indicate nel Regolamento n. 2017/578/UE sono tenuti a comunicarlo a Borsa Italiana e a concludere un **accordo di market making,** secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento, nei termini indicati agli articoli da 4020 a 4022 e relative linee guida. Non sono tenuti a tale obbligo gli operatori specialisti e/o ***liquidity provider***.

1401 Gli **operatori** devono dotarsi di efficaci forme di controllo al fine di monitorare le posizioni contrattuali assunte sul mercato ed evitare situazioni che possano ostacolare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la regolare liquidazione dei contratti presso i sistemi di regolamento. Gli **operatori** devono attuare precise strategie al fine di assicurare il regolamento dei contratti. Nel caso in cui ravvisino di non essere più in grado di liquidare\ nei termini previsti i contratti conclusi su uno **strumento finanziario Euronext Access Milan**, gli **operatori** possono compiere nuove operazioni di vendita di tale strumento in conto proprio o per conto di singoli clienti solo se assistite da forme di copertura che assicurino la disponibilità degli **strumenti finanziari Euronext Access Milan** nella stessa giornata di liquidazione prevista per l'operazione di vendita.

Sec. 141 *Linee Guida*
Monitoraggio delle posizioni contrattuali ai fini della liquidazione dei contratti

141.1 Ai sensi dell'articolo 1401, per assicurare il monitoraggio delle posizioni contrattuali assunte e la liquidazione dei contratti negoziati, qualora i contratti siano aggregati in saldi bilaterali ai fini dell'inoltro ai sistemi di regolamento, gli operatori devono adottare procedure interne che consentano:

a) la riconciliazione dei contratti conclusi sul mercato con i saldi bilaterali inoltrati ai sistemi di regolamento;
b) l'individuazione dei contratti non regolati;
c) qualora un saldo aggregato sia regolabile solo in parte, l'immissione di istruzioni di regolamento volte a massimizzare la liquidazione dei contratti conclusi, previa comunicazione a Borsa Italiana.

Trasmissione delle proposte

Trasmissione delle proposte al mercato

G	1450	Gli **operatori** sono responsabili di tutte le interazioni con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte da **Borsa Italiana** per il funzionamento del mercato, incluse le proposte di negoziazione inoltrate al mercato anche per il tramite di **Interconnessioni**, e dei loro effetti. Gli **operatori** devono dotarsi in via continuativa di sistemi, procedure e controlli per prevenire l'immissione di proposte anomale in termini di prezzo, quantità, controvalore e numero.
	1451	Al fine di garantire il buon funzionamento tecnico e l'utilizzo efficiente delle strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, gli **operatori** devono rispettare i limiti tecnici all'immissione delle proposte fissati in via generale da **Borsa Italiana** nella **Guida ai Parametri**. **Borsa Italiana** può inoltre stabilire ulteriori limiti all'immissione o alla modifica di proposte di negoziazione in termini di frequenza giornaliera, ovvero di un numero complessivo giornaliero, ovvero di rapporto tra proposte e contratti conclusi. **Borsa Italiana** stabilisce detti limiti nonché gli eventuali corrispettivi dovuti dagli **operatori** in caso di loro superamento.
	1452	Gli **operatori** non consentono l'**Interconnessione** al **Segmento Professionale** ai propri clienti diversi dagli **Investitori Professionali**.
	1453	Gli **operatori** possono configurare il proprio accesso al mercato utilizzando codici di negoziazione diversi per segregare specifiche attività di negoziazione o per individuare diverse modalità di adesione ai servizi di liquidazione[2]. A tal fine gli **operatori** devono preventivamente prendere contatti con **Borsa Italiana**.
	1454	Gli operatori che utilizzano algoritmi di negoziazione devono certificare, prima del loro utilizzo e ogni qualvolta intervengano aggiornamenti sostanziali agli stessi, che gli algoritmi di negoziazione che utilizzano sono stati oggetto di test al fine di evitare di contribuire o creare condizioni di negoziazione anormali e devono indicare gli ambienti utilizzati per tali test. A tal fine rilasciano a Borsa Italiana apposita dichiarazione secondo quanto indicato nella linea guida 110.2.
	1455	Gli operatori, con le modalità indicate nelle linee guida, sono tenuti: a. a comunicare le informazioni necessarie per consentire l'associazione tra il contenuto delle proposte e le informazioni necessarie ad assicurare a Borsa Italiana la completezza delle registrazioni richieste dal Regolamento n. 2017/580/UE; b. a dotarsi degli opportuni controlli volti ad assicurare la correttezza e la completezza delle informazioni immesse nelle proposte di negoziazione e nei sistemi preposti all'associazione delle informazioni secondo quanto indicato alla precedente lettera a); c. ad avvalersi di uno specifico accesso logico per individuare

[2] La possibilità di individuare diverse modalità di adesione ai servizi di liquidazione è temporaneamente sospesa.

l'attività di supporto della liquidità svolta dagli operatori specialisti, dai ***Liquidity Provider*** e dagli **operatori market maker**;

d. a fornire a Borsa Italiana, relativamente ai contratti eseguiti, le informazioni necessarie per adempiere al transaction reporting, nel caso in cui l'obbligo ricada sul mercato;

e. ad avvalersi di uno specifico accesso logico per segregare l'attività svolta dai clienti collegati direttamente al mercato con accesso sponsorizzato. Tale codice è assegnato da Borsa Italiana a seguito dell'approvazione della domanda di accesso sponsorizzato da parte dell'operatore per il proprio cliente.

Sec. 145 *Linee guida*
Trasmissione delle proposte al mercato

145.1 *Gli **operatori** sono tenuti al rispetto dei requisiti di partecipazione e sono responsabili delle proposte di negoziazione inoltrate al mercato.*

145.2 *Gli **operatori** devono organizzarsi al fine di controllare le proposte immesse anche per il tramite di Interconnessioni. A tal fine adeguata attenzione dovrà essere posta, tra l'altro:*

- *alla qualificazione professionale degli addetti alla negoziazione;*
- *ai controlli sugli accessi ai sistemi che permettono l'immissione delle proposte per il tramite di Interconnessioni; tali controlli devono consentire di assicurare l'idoneità e il riconoscimento dei soggetti che operano per il tramite di **Interconnessioni** e la provenienza delle proposte di negoziazione immesse per il tramite di **Interconnessioni.** Nel caso di "**accesso elettronico diretto**" che configuri un DMA oppure un accesso sponsorizzato, l'operatore è tenuto a dotarsi di procedure che consentano di assicurare che i soggetti a cui può essere garantito tale accesso rispettino i requisiti previsti dall'articolo 22 del Regolamento 2017/589/UE; Qualora l'operatore venga a conoscenza che un cliente collegato al mercato mediante "accesso elettronico diretto" non soddisfi più i requisiti di cui sopra, oltre a sospenderne l'accesso ne dà tempestivamente informazione a Borsa Italiana;*
- *ai controlli sui quantitativi massimi, sul controvalore massimo e sui prezzi delle proposte immesse; L'operatore non consente al cliente sponsorizzato di immettere o modificare i parametri che si applicano ai controlli sulle proposte immesse attraverso l'accesso sponsorizzato.*
- *ai controlli sull'attività di negoziazione complessivamente posta in essere dai diversi soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni;*
- *alla frequenza con la quale i soggetti che operano per il tramite di Interconnessioni hanno immesso proposte che hanno tentato di superare i parametri impostati sui sistemi di controllo automatici in termini di prezzo, controvalore, quantità e numero.*

145.3 *Al fine di assicurare l'adeguatezza dei sistemi di trasmissione delle proposte al mercato di cui all'articolo 1450, gli operatori si devono dotare*

di controlli e sistemi automatici di allarme tenendo conto tra l'altro dei seguenti elementi:
a) prezzo dell'ultimo contratto;
b) spread presente sul Central Order Book
c) limiti di prezzo, di quantità e di controvalore eventualmente specifici per strumento;
d) possibile impatto di prezzo determinato dalla proposta immessa;
e) quantità minima della proposta, tenuto conto della significatività economica delle proposta stessa;
f) controlli sulle proposte con limite di prezzo in asta in modo da evitare che siano inseriti ordini con limite di prezzo che si discostano sostanzialmente dalle condizioni prevalenti del mercato.

*In particolare, gli **operatori** devono organizzarsi predisponendo controlli e sistemi automatici di allarme che prevengano l'immissione di proposte anomale, che per prezzo, quantità, numero e controvalore potrebbero avere effetti sull'ordinato funzionamento del mercato. A tal fine gli operatori si dotano di parametri di controllo che tengono conto della natura della propria attività. Inoltre le procedure e i controlli devono essere adeguati al fine di consentire la corretta immissione degli ordini e la gestione degli eventuali allarmi.*

*145.4 Con riguardo alle **Interconnessioni**, gli **operatori** oltre a fornire opportuni supporti professionali ai soggetti che inoltrano proposte mediante Interconnessioni, si dotano di controlli e sistemi di monitoraggio al fine di:*
- prevenire l'inoltro di proposte che superino le soglie di variazione massima impostate;
- istruire tali soggetti circa le modalità di inserimento delle proposte.
Con particolare riguardo alle Interconnessioni che prevedano un accesso sponsorizzato, l'operatore fornisce altresì specifica formazione ai soggetti inclusi nell'elenco degli addetti autorizzati a richiedere la cancellazione delle proposte immesse, riferibili al codice di accesso dedicato al cliente sponsorizzato.

*145.5 Con riguardo alle **Interconnessioni** che prevedano un accesso elettronico diretto al mercato gli operatori inoltre valutano se sono necessari ulteriori controlli per un'appropriata gestione delle proposte dei clienti sponsorizzati, prendendo in considerazione la natura e la complessità dell'attività da essi svolta*

*145.6 Gli **operatori** assicurano di essere in grado di cancellare le proposte immesse per il tramite di Interconnessioni o, se necessario, di limitare la possibilità di immettere proposte per il tramite di Interconnessioni anche senza il preventivo consenso dei soggetti che operano tramite Interconnessioni. Con riguardo alle **Interconnessioni** che prevedano un accesso sponsorizzato, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, l'operatore deve essere in grado, in ogni caso, di gestire la sospensione dell'accesso al mercato del cliente sponsorizzato e la cancellazione massiva degli ordini immessi dallo stesso in caso di sospensione o disconnessione del cliente, di perdita del monitoraggio dell'operatività nel mercato del cliente sponsorizzato o di disconnessione dal mercato dell'operatore.*

*145.7 Gli **operatori** sono tenuti a comunicare per il tramite del portale dedicato le seguenti informazioni, necessarie per consentire di completare il*

contenuto delle proposte che Borsa Italiana è tenuta ad archiviare ai sensi del Regolamento n. 2017/580:
a) codice identificativo del cliente;
b) codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno dell'operatore che è responsabile della decisione di investimento;
c) codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo che è responsabile dell'esecuzione della proposta.
Gli operatori assicurano che a ciascuno di tali codici (cd. long code) corrisponda, nelle proposte di negoziazione, un unico codice (cd. short code), e viceversa, per tutti i mercati di Borsa Italiana.
La comunicazione delle informazioni di cui alle lettere b) e c) rappresenta conferma che gli algoritmi di negoziazione indicati sono stati preventivamente testati.

145.8 *Gli **operatori** ai quali non si applica il Regolamento 2014/600/UE sono tenuti a comunicare tutte le informazioni aggiuntive e non già comunicate ai sensi della linea guida 145.7, ai fini del corretto adempimento da parte di Borsa Italiana dell'obbligo di cui all'articolo 26, comma 5, del citato Regolamento, con le modalità indicate nel Manuale del transaction reporting di Borsa Italiana.*

Sistemi tecnologici e negoziazione

Disfunzioni tecniche dei sistemi degli operatori

G	1500	Gli **operatori** informano tempestivamente **Borsa Italiana** di ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato di cui agli articoli 1020.1 e 1050, ivi incluse le disfunzioni dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e per l'accesso al mercato dei propri clienti sponsorizzati.

G	1501	Nei casi di cui all'articolo 1500, gli **operatori** si attengono alle indicazioni ricevute da **Borsa Italiana** e possono richiedere la cancellazione delle proposte trasmesse al mercato secondo le modalità indicate nelle linee guida.

Linee guida

Sec. 160 *Disfunzioni tecniche dei sistemi degli **operatori***

160.1 *Ai sensi dell'articolo 1500 gli **operatori** informano tempestivamente **Borsa Italiana** delle disfunzioni tecniche dei propri sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento delle negoziazioni e dei sistemi di accesso al mercato, in particolare qualora intendano richiedere la cancellazione delle proposte immesse o la sospensione o riduzione degli obblighi previsti dal Regolamento nel caso di **operatori specialisti** e/o **liquidity provider**. Gli **operatori** comunicano altresì la successiva riattivazione di tali sistemi.*

160.2 *Gli **operatori** devono essere in grado di cancellare le proposte immesse. In caso di impossibilità, gli **operatori** possono richiedere a **Borsa Italiana** la cancellazione per loro conto di tutte le proposte immesse o di quelle riferibili a specifici codici di negoziazione.*

160.3 *Gli **operatori** comunicano per il tramite del portale dedicato l'elenco degli addetti che possono richiedere la cancellazione delle proposte. Nell'elenco possono essere indicati gli addetti all'attività di negoziazione, la Persona Responsabile*, oppure *altri soggetti che l'**operatore** ritenga in possesso di adeguata qualificazione professionale e con riguardo ai quali si applica l'articolo 1212.*

160.4 ***Borsa Italiana** può cancellare le proposte solo su richiesta degli addetti alle negoziazioni indicati nell'elenco di cui alla precedente linea guida Sec. 160.3. **Borsa Italiana** comunica i nominativi dei soggetti iscritti nell'elenco solamente ai soggetti indicati nell'elenco stesso. Richieste di cancellazione effettuate da soggetti non inclusi in tale elenco non saranno prese in considerazione.*

160.5 *Gli **operatori** devono comunicare l'elenco di cui alla linea guida Sec. 160.3 e ogni modifica dello stesso per il tramite del portale dedicato. Le modifiche dell'elenco saranno efficaci dalla data di decorrenza indicata nel portale dedicato. Gli **operatori** che configurano il proprio accesso al mercato utilizzando diversi codici di negoziazione possono comunicare l'elenco di cui alla linea guida Sec. 160.3 per ciascun **codice di negoziazione**.*

160.6 *In occasione di richieste di cancellazioni di proposte dovranno essere specificati, oltre al nome e al codice identificativo dell'**operatore**, il **codice***

di negoziazione *per il quale è richiesta la cancellazione, il nome e numero di telefono dell'addetto che richiede la cancellazione e il motivo della richiesta. Per la cancellazione di singole proposte dovrà essere anche indicato il numero di ordine o in alternativa dovranno essere forniti: nome dello strumento, segno dell'ordine, prezzo e quantità e orario di inserimento dello stesso. Qualora la richiesta di cancellazione riguardi singole proposte, il numero massimo di proposte per il quale* ***Borsa Italiana*** *procede alla cancellazione è pari a cinque.*

160.7 ***Borsa Italiana*** *dà tempestivamente seguito alla cancellazione di proposte per le quali la richiesta è conforme a quanto sopra indicato. Qualora tali proposte abbiano dato luogo alla conclusione di contratti, i contratti sono impegnativi per l'****operatore****, fermo restando l'applicazione delle procedure di cui alle linee guida Sec. 610 e 620.*

MODALITA' DI NEGOZIAZIONE

Negoziazioni

Modalità e orari di negoziazione

2010	Le negoziazioni si possono svolgere secondo le modalità di asta e di negoziazione continua conformemente alla Sezione 1 del Manuale di Trading.

2011	Le negoziazioni sul **mercato Euronext Access Milan**, incluso il **Segmento Professionale**, si svolgono con i seguenti orari: 07.30 – 09.00 (09.00.00 - 09.00.30) Asta di apertura (fase di call, fase di determinazione del prezzo) 09.00 – 17.30 Negoziazione continua 17.30 – 17.35 (17.35.00 – 17.35.30) Asta di chiusura (fase di call, fase di determinazione del prezzo) 17.35 (17.35.00 – 17.35.30) – 17.40 trading-at-last La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura. La fase di trading-at-last ha inizio al termine della fase di asta di chiusura. Le operazioni concordate di cui all'articolo 2050 possono essere immesse anche al di fuori dell'orario di negoziazione, secondo gli orari e i parametri specificati nel Manuale di trading TCS

2012	**Borsa Italiana** stabilisce per singolo **strumento finanziario Euronext Access Milan** un **lotto minimo negoziabile**, secondo le caratteristiche dello strumento, in modo da garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni.

Segmenti di negoziazione

2013	**Borsa Italiana** ripartisce gli strumenti finanziari di cui all'articolo 220.1 nel **Segmento Professionale** e nel **Mercato Euronext Access Milan** dandone comunicazione nell'**Avviso** di inizio negoziazione. **Borsa Italiana** si riserva di ripartire singoli strumenti finanziari di cui all'articolo 220 nel **Segmento Professionale** e nel **Mercato Euronext Access Milan**, dandone comunicazione nell'**Avviso** di inizio negoziazione.

Proposte di negoziazione

2020	La volontà negoziale degli **operatori** si esprime attraverso proposte di negoziazione in forma anonima. Le proposte di negoziazione contengono almeno le informazioni relative allo **strumento finanziario Euronext Access**

	Milan da negoziare, alla quantità, al tipo di operazione, al tipo di conto, alle condizioni di prezzo e alle modalità di esecuzione e riportano una specifica indicazione quando originino da un algoritmo o siano state immesse per il tramite di un **accesso elettronico diretto**. Le proposte di negoziazione possono inoltre specificare diversi parametri di validità basati sul tempo o sull'esito della proposta e contengono le ulteriori informazioni necessarie per consentire a Borsa Italiana di rispettare il Regolamento 2017/580/UE.

2021		Possono essere immesse le seguenti tipologie di proposte di negoziazione:
	2021.1	*limit orders*, proposte di acquisto o vendita che possono essere eseguiti solo al loro specifico limite di prezzo o ad un prezzo migliorativo come descritto nell'Articolo 2.1.2 del Manuale di Trading. Il limite di prezzo deve essere coerente con il *tick* indicato nelle Linee Guida;
	2021.2	market order, proposta di acquisto o di vendita di un dichiarato ammontare di un titolo che deve essere eseguito al miglior prezzo (o ai migliori prezzi) ottenibile quando l'ordine raggiunge il Central Order Book, come anche descritto negli Articoli 2.1.1 e 2.1.3 del Manuale di Trading.
	2021.3	*Stop orders* e *stop limit orders*, sono proposte che si attivano automaticamente quando uno specifico livello di prezzo viene raggiunto nel corso delle negoziazioni. In caso di *stop orders*, un *market order* viene automaticamente generato ed aggiunto al Central Order Book; in caso di *stop limit order*, un *limit order* viene automaticamente generato e aggiunto al *Central Order Book*. Si rimanda rispettivamente agli articoli 2.1.4 e 2.1.5 del Manuale di Trading;
	2021.4	*iceberg orders*, sono proposte di negoziazione che non possono essere inferiori ad una specifica quantità, ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento Delegato (UE) 2017/587 e dell'Articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2017/583. Gli iceberg orders sono proposte di negoziazione per le quali specifiche quote sono inserite nel Central Order Book, e mostrate al mercato, con la marcatura temporale corrente a seguito della totale esecuzione della quota precedente. Borsa Italiana stabilisce nella Guida ai Parametri il valore minimo e altri limiti per l'inserimento degli iceberg orders (ordini con un limite di prezzo e con una quantità parziale visualizzata).
	2021.5	request for quote (RFQ), che consentono di sottomettere quote vincolanti ai sensi dell'articolo 3.2.4 del Manuale di Trading. La conclusione dei contratti, secondo le modalità indicate nel Manuale di Trading, avviene al prezzo incluso nella percentuale di scostamento rispetto al prezzo statico e al prezzo dinamico, indicato nella Guida ai Parametri. L'esecuzione dei contratti risultanti dall'abbinamento della RFQ con le risposte alle RFQ non concorre alla formazione del prezzo di riferimento di chiusura, del prezzo ufficiale e del prezzo statico e dinamico di riferimento, di cui agli articoli 2070, 2080, 2090 e 2091.

Abbinamento ed esecuzione degli ordini nel Central Order Book

2022	Le proposte sono ordinate nel mercato per ciascuno strumento finanziario. Gli ordini oggetto della disciplina di trasparenza pre-negoziazione sono eseguiti nel Central Order Book in base alla priorità di prezzo. Ordini con lo stesso prezzo devono essere eseguiti in base alla priorità temporale.

Negoziazione continua

2023	Durante la fase di negoziazione continua, per ogni ordine in arrivo deve essere immediatamente verificata la sua possibile esecuzione con gli ordini sulla parte opposta del Central Order Book. Gli ordini nel Central Order Book devono essere eseguiti secondo il principio di priorità di esecuzione. Il prezzo negoziato deve essere determinato dal limite di prezzo degli ordini presenti sul book.

Asta

2024	Il prezzo d'asta deve essere determinato sulla base dello stato del Central Order Book alla chiusura della fase di call ed è il prezzo che crea il volume più elevato di ordini eseguibili. I market orders hanno priorità di esecuzione rispetto ai limit orders. Se ci sono diversi limiti con lo stesso elevato volume eseguibile, il prezzo deve essere determinato con riferimento al prezzo dell'ultima negoziazione automatica (aggiustato al fine di considerare ogni evento societario verificatosi nell'intervallo) o, se questo prezzo non è disponibile, un altro prezzo di riferimento determinato in conformità ad uno o più avvisi indicanti vari prezzi, fino a quando non sia individuato un unico prezzo d'asta. Il funzionamento dell'asta e delle fasi è descritto nella Sezione 1.3 del Manuale di Trading.

2025	Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni su uno strumento finanziario, **Borsa Italiana** può determinare, in via generale, nella **Guida ai Parametri** comunicata tramite **Avviso** il quantitativo e controvalore massimo di strumenti finanziari oggetto di una proposta di negoziazione, il quantitativo e controvalore massimo di strumenti finanziari ovvero il numero massimo di lotti di negoziazione inseribili "al prezzo di asta".

Sec. 201 *Linee guida*
Proposte di negoziazione

201.1 *La durata massima che può essere indicata per le proposte di è fissata pari a 1 giorno.*

201.2 *Per una specifica sessione di negoziazione, a partire dal suo inserimento, un ordine può essere valido fino ad uno specifico periodo o per una specifica durata temporale o per le successive aste di apertura o aste di chiusura*

Sec. 202 *Prezzi delle proposte di negoziazione*

202.1 *I prezzi delle proposte di negoziazione possono essere multipli di valori ("tick"):*

Classe di vita residua	*Tick*
Vita residua ≤ 1 anno	*1 millesimo*
Vita residua > 1 anno	*1 centesimo*

*202.2 La valorizzazione dei contratti avviene sulla base della valuta di denominazione degli **strumenti finanziari Euronext Access Milan**, salvo quanto diversamente specificato nell'**Avviso** di ammissione alle negoziazioni.*

Funzionamento dell'asta per il Central Order Book

2030	Fase di call Ogni asta comincia con una fase di call nella quale gli ordini sono automaticamente registrati senza dare luogo a transazioni. Durante tale fase, gli operatori possono inserire nuovi ordini e modificare o cancellare ordini già esistenti. Un prezzo indicativo, che rappresenta il prezzo che il sistema di abbinamento determinerebbe sulla base dello stato del Central Order Book, e la quantità eseguibile devono essere mostrati e aggiornati continuativamente quando lo stato del Central Order Book cambia. La fase di call termina in un momento compreso all'interno degli ultimi 30 secondi della fase stessa. Fase di determinazione del prezzo Al termine della fase di call, il sistema cerca di determinare un prezzo in modo da creare il massimo volume eseguibile ai sensi dell'Articolo 2024. Durante tale fase di determinazione del prezzo, non possono essere inseriti nuovi ordini, e gli ordini esistenti non possono essere modificati o cancellati. Se, al termine della fase di call, la differenza tra il prezzo indicativo di *uncrossing* e i prezzi statici o dinamici di riferimento eccede il prezzo massimo delle variazioni stabilito nella Guida ai Parametri, la fase di *reservation* deve essere iniziata per un periodo stabilito da Borsa Italiana nella Linee Guida. Trading-at-last Fatta eccezione per alcune tipologie di titoli indicati da Borsa Italiana, deve essere consentito un breve periodo di tempo alla fine della giornata di negoziazione durante il quale gli ordini possono essere inseriti per l'esecuzione all'ultimo prezzo praticato. Il funzionamento delle aste è ulteriormente disciplinato nella Sezione 1.3 del Manuale di Trading.

Fase di pre-apertura

2031	Deve essere svolta un'asta di apertura all'inizio di ogni giornata di negoziazione prima dell'avvio della fase di negoziazione continua

Negoziazione continua

2032	Le negoziazioni devono svolgersi su base continua, con l'immediata verifica della possibile esecuzione di ogni ordine in arrivo con gli ordini sulla parte opposta del Central Order Book e la parte ineseguita di tali ordini aggiunta al Central Order Book conformemente ai parametri di validità definiti nelle Linee Guida.

G	2033	Qualora durante la negoziazione continua di uno **strumento finanziario Euronext Access Milan** il prezzo del contratto in corso di conclusione superi una delle soglie di *reservation* di cui alla **Guida ai Parametri,** la negoziazione continua dello **strumento finanziario Euronext Access Milan** viene automaticamente sospesa e contestualmente viene attivato un periodo di *reservation*, che si svolge secondo le modalità previste per **la fase di call** di cui all'articolo 2030.

Sec. 204 *Controlli automatici delle negoziazioni e asta di volatilità*

204.1 *Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni sono stabilite le seguenti tipologie di limiti di variazione dei prezzi:*
a) controlli degli ordini nel momento dell'inserimento, denominati price collars, definiti come i limiti massimi di variazione dei prezzi con riferimento al prezzo statico di riferimento;
b) soglie di reservation rispetto al prezzo statico di riferimento, definito come la massima variazione di prezzo delle negoziazioni con riferimento al prezzo statico di riferimento;
c) soglie di reservation rispetto al prezzo dinamico di riferimento, definito come la massima variazione di prezzo delle negoziazioni con riferimento al prezzo dinamico di riferimento;

204.2 *Tali limiti sono individuati nella **Guida ai Parametri** per classi di vita residua di ciascuno strumento.*
La durata del periodo di reservation, è pari ad almeno 3 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di trenta secondi, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase ~~di~~ può essere reiterata.

204.3 *Qualora il superamento dei limiti indicati all'articolo 2041, avvenga negli ultimi 3 minuti della fase di negoziazione continua, la sospensione della negoziazione continua determina automaticamente l'attivazione della fase di asta di chiusura.*

204.4 *La durata della fase del periodo di reservation limitatamente alla fase di chiusura, è pari ad almeno 2 minuti, più un intervallo variabile della durata massima di trenta secondi, determinato automaticamente dal sistema di negoziazione in modo casuale. Tale fase può essere attivata una sola volta.*

Particolari modalità di conclusione dei contratti

	2050	Possono essere immesse operazioni pre-concordate attraverso il Transaction Confirmation System ai sensi delle disposizioni stabilite nel Manuale di Trading TCS.

Prezzo di riferimento di chiusura

	2070	Il prezzo di riferimento di chiusura è calcolato sulla base del prezzo di chiusura di *uncrossing* o BBO come descritto all'articolo 5.4 del Manuale di Trading.

2071	Al fine di garantire la regolarità delle negoziazioni e la significatività dei prezzi, **Borsa Italiana** può stabilire, metodi differenti per il calcolo del Prezzo di riferimento di chiusura, dandone comunicazione **al pubblico** con **Avviso di Borsa Italiana**.

Prezzo ufficiale

2080	Il prezzo **ufficiale** giornaliero di ciascuno **strumento finanziario Euronext Access Milan** è dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel **mercato Euronext Access Milan** durante la seduta, senza tenere conto dei contratti conclusi nella fase di trading-at last e di quelli conclusi con le modalità indicate all'articolo 2050

Prezzo statico e dinamico di riferimento

2090	Il prezzo statico di riferimento è dato dal: a) prezzo di riferimento del giorno precedente, in asta di apertura; b) prezzo di conclusione dei contratti della fase di asta, dopo ogni fase di asta; qualora non sia determinato un prezzo di asta, il prezzo statico è pari al prezzo del primo contratto concluso nella fase di negoziazione continua.

2091	Il prezzo dinamico di riferimento è dato dal: a) prezzo dell'ultimo contratto concluso durante la seduta corrente; b) prezzo di riferimento del giorno precedente, qualora non siano stati conclusi contratti nel corso delle seduta corrente.

2092	Alla formazione del prezzo dinamico non concorrono i contratti conclusi con le modalità indicate all'articolo 2050.

2093	Borsa Italiana stabilisce in via generale i criteri per la determinazione dei *price collar*, delle soglie di *reservation* e dei prezzi statici e dinamici di riferimento nella Guida ai Parametri, comunicata con Avviso. Borsa Italiana può modificare tali condizioni nel corso della sessione di negoziazione ai fini del controllo della regolarità delle contrattazioni.

Modalità di raccolta delle adesioni a offerte pubbliche di acquisto e di scambio

2100	La raccolta delle adesioni a offerte pubbliche di acquisto e di scambio su strumenti finanziari negoziati su EURONEXT ACCESS MILAN possono essere effettuati per il tramite del sistema informatico di supporto alle negoziazioni, salvo che **Borsa Italiana** ritenga che le caratteristiche dell'operazione e/o dell'offerente non consentano l'effettuazione della raccolta per il tramite del sistema. A tal fine, l'**emittente** e/o l'offerente contattano senza indugio **Borsa Italiana**. La raccolta delle adesioni avviene al prezzo stabilito dall'offerente o dal soggetto obbligato immesso in apposito book. Le adesioni o le richieste di cessione vengono immesse nel book come proposte di negoziazione senza limite di prezzo e con la modalità di esecuzione specificata nel

	Manuale delle Negoziazioni, cancellabili da **Borsa Italiana** su richiesta motivata degli operatori. I contratti conclusi sono riscontrati dal servizio X-TRM e sono liquidati nei servizi di liquidazione di cui alla linea guida 500.2, secondo le modalità di volta in volta stabilite da **Borsa Italiana** e comunicate alla Consob, a condizione che il corrispettivo sia costituito esclusivamente da contante; in caso di corrispettivo, anche parziale, in titoli le adesioni raccolte non sono trasmesse al **CSD**.

INFORMATIVA

Dati di mercato

3000	La fornitura dei dati di mercato agli operatori è regolata da un accordo separato.

Informativa al pubblico - Principi generali

3010	Per agevolare le decisioni di investimento, di disinvestimento, nonché la verifica delle condizioni di esecuzione delle operazioni nel mercato, **Borsa Italiana** provvede alla diffusione tempestiva al pubblico anche per il tramite di terzi, delle informazioni riguardanti le condizioni di mercato e le operazioni effettuate per singoli **strumenti finanziari Euronext Access Milan**.

3011	**Borsa Italiana** non diffonde al pubblico informazioni relative all'identità degli **operatori** contraenti.

Informativa al pubblico – Contenuti

3020		Durante la fase di apertura, qualora prevista, sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
	3020.1	prezzo teorico di apertura e relativa quantità negoziabile;
	3020.2	prezzi e quantità delle proposte in acquisto e in vendita;
	3020.3	quantità presenti in acquisto e in vendita per i migliori livelli di prezzo.

3021		Durante la fase di negoziazione continua sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
	3021.1	prezzi e quantità delle migliori proposte in acquisto e in vendita;
	3021.2	quantità e ordini aggregati presenti in acquisto e in vendita per i migliori livelli di prezzo;
	3021.3	prezzi e quantità delle risposte alle RFQ, resi disponibili quando il richiedente conferma la propria volontà negoziale;
	3021.4	prezzo, giorno e orario di conclusione, quantità dell'ultimo contratto concluso nonché identificato dello strumento finanziario;
	3021.5	quantità e controvalore negoziati cumulati.

3022	Durante la fase di chiusura, qualora prevista, sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:

	3022.1	prezzo teorico di chiusura e relativa quantità negoziabile;
	3022.2	prezzi e quantità delle migliori proposte in acquisto e in vendita;
	3022.3	quantità presenti in acquisto e in vendita per i migliori livelli di prezzo.

3023		Durante il trading-at-last, qualora previsto, sono disponibili al pubblico in tempo reale, per ciascuno strumento finanziario, le seguenti informazioni:
	3023.1	l'ultimo prezzo;
	3023.2	quantità e numero degli ordini aggregati presenti in acquisto e in vendita;
	3023.3	prezzo, giorno e orario di conclusione, quantità dell'ultimo contratto concluso nonché identificativo dello strumento finanziario;
	3023.4	quantità e controvalore negoziati cumulati.

3024	Borsa Italiana pubblica sul proprio sito internet i dati sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni, secondo quanto previsto dal Regolamento 2017/575/UE.

OPERATORI SPECIALISTI, LIQUIDITY PROVIDER E MARKET MAKER

Operatori Specialisti e *Liquidity* Provider

	4000	Le negoziazioni nel **mercato Euronext Access Milan** possono svolgersi con l'intervento di un operatore specialista o di un *liquidity provider*, di cui all'articolo 4001.

	4001	Può esercitare l'attività di operatore **specialista** o di ***liquidity provider*** l'**operatore** ammesso sul **mercato Euronext Access Milan** che richieda a Borsa Italiana di assumere tale qualifica e che si impegna a sostenere la liquidità di strumenti finanziari per i quali svolge l'attività di **operatore specialista** o ***liquidity* provider**.

	4002	Relativamente agli **strumenti finanziari Euronext Access Milan** per i quali si impegna a sostenere la liquidità l'**operatore specialista o il liquidity provider** sul **mercato Euronext Access Milan** è tenuto a rispettare gli obblighi stabiliti da **Borsa Italiana** e contenuti nelle linee guida e nella **Guida ai Parametri**. **Borsa Italiana pubblica e aggiorna regolarmente la lista degli Specialisti e dei Liquidity Provider.**

	4003	Il ***Liquidity Provider*** opera in conto proprio. Nel caso in cui l'**emittente** abbia incaricato un **operatore specialista** per lo svolgimento dell'attività di **specialista**, come indicato all'articolo 310, **l'operatore specialista** può operare in conto terzi.

	4004	L'operatore **specialista** e/o **il *liquidity provider*** immettono in adempimento dei propri obblighi proposte di negoziazione per i quantitativi minimi indicati da Borsa Italiana.

	400**5**	L'intenzione di cessare l'attività di **specialista** e/o il ***liquidity* provider n**el **mercato Euronext Access Milan** deve essere comunicata tempestivamente a **Borsa Italiana** che, entro trenta giorni, comunica all'operatore la data a partire dalla quale terminano gli obblighi e ne dà informazione al pubblico.

Operatori Market Maker

G	4020	Sono **operatori market maker** gli operatori ammessi alle negoziazioni che, ai sensi dell'articolo 1400.5, entrano in un **accordo di market making** con Borsa Italiana.

G	4021	Relativamente agli strumenti finanziari per i quali stipula l'**accordo di market making**, l'**operatore market maker** è tenuto a esporre continuativamente sul

		mercato proposte in acquisto e in vendita nel rispetto degli obblighi stabiliti da **Borsa Italiana** nelle linee guida e nella **Guida ai Parametri**.

G	4022	Borsa Italiana pubblica e aggiorna regolarmente la lista dei market maker, ai sensi dell'articolo 7.1 del Regolamento delegato (UE) 2017/578.

	4023	L'operatore che intenda cessare la **Strategia di Market Making** ne dà tempestiva comunicazione a Borsa Italiana che, entro trenta giorni, comunica all'operatore la data in cui terminano gli obblighi.

Sec *Linea guida*

401 *Obblighi di quotazione per gli **operatori specialisti, Liquidity Provider** e per i **Market Maker***

401.1 *Gli **operatori specialisti** e gli **operatori market maker** adempiono agli obblighi di quotazione immettendo proposte di acquisto e vendita simultanee e di quantità comparabili. Tali proposte devono essere immesse a prezzi competitivi, ovvero i prezzi di acquisto e in vendita si possono discostare di uno* spread *massimo indicato nella **Guida ai Parametri** e devono rispettare il quantitativo minimo ivi indicato. Gli operatori liquidity provider e/o specialisti in acquisto sono soggetti solo all'obbligo di quantità.*

401.2 *Gli **operatori specialisti e Liquidity Provider** e gli **operatori market maker** sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione di cui alla linea guida 401.1, per ciascun giorno di negoziazione **secondo quanto indicato nella Guida ai Parametri.***

401.3 *Nelle situazioni di stress di mercato, che possono ricorrere nei casi indicati nella Sec. 600, gli operatori specialisti, **i liquidity provider** e gli operatori market maker possono quotare con obblighi ridotti indicati nella **Guida ai Parametri**.*

401.4 *Gli **operatori specialisti, i Liquidity Provider** e gli **operatori market maker** non sono tenuti a rispettare gli obblighi di quotazione al ricorrere delle circostanze eccezionali comunicate da Borsa Italiana. Nei casi previsti dall'articolo 3, lettera d), del Regolamento n. 2017/578/UE, gli operatori comunicano per iscritto a Borsa Italiana tale circostanza al fine dell'esonero dagli obblighi.*

401.5 ***Borsa italiana** verifica il rispetto degli obblighi assunti dagli **operatori specialisti** e **Liquidity Provider** e dagli **operatori market maker**.*

401.6 ***Borsa Italiana**, ai fini della valutazione di eventuali violazione degli obblighi tiene conto, fra l'altro, del rispetto su base mensile degli obblighi di quotazione.*

COMPENSAZIONE, GARANZIA E LIQUIDAZIONE

Liquidazione delle negoziazioni

G	5000	Immediatamente dopo la conclusione dei contratti sul mercato, **Borsa Italiana** provvede a trasmettere ai servizi di riscontro e rettifica giornalieri, individuati nelle linee guida, i dati relativi ai contratti stessi ai fini della loro liquidazione presso servizi di liquidazione individuati nelle linee guida. Nel caso di raccolta delle adesioni a offerte pubbliche di acquisto e di scambio di cui all'articolo 2100 laddove il corrispettivo sia costituito, anche parzialmente, in titoli le adesioni raccolte non sono trasmesse ai **CSD** indicati nelle linee guida.

Sec. 500 *Linee guida:*

Servizi di riscontro e di liquidazione

500.1 *Il servizio di riscontro e rettifica giornaliero è X-TRM.*

500.2 *I sistemi di regolamento degli strumenti finanziari sono i servizi gestiti da:*

- *Monte Titoli o da altri **CSD** che si avvalgono della piattaforma T2S con i quali sia possibile il regolamento cross **CSD**, come definito nel Regolamento del Servizio di Liquidazione di Monte Titoli[3];* oppure
- *Euroclear e da Clearstream Banking Luxembourg.*

500.3 *Con l'**Avviso** di ammissione alle negoziazioni, **Borsa Italiana** comunica il sistema di regolamento presso il quale sono liquidati i contratti conclusi sullo strumento ammesso.*

Tempistica della liquidazione delle negoziazioni

	5010	I contratti di compravendita conclusi sul **mercato Euronext Access Milan** sono liquidati il secondo giorno successivo alla data di stipulazione.

	5011	I termini di liquidazione sono calcolati in base al calendario della valuta di regolamento del contratto e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato.

	5012	**Borsa Italiana** può indicare nell'**Avviso** di **ammissione alle negoziazioni** un termine di liquidazione diverso che tenga conto delle caratteristiche del mercato di riferimento dello **strumento finanziario Euronext Access Milan**.

Compensazione e garanzia delle negoziazioni

G	5015	I contratti negoziati nel **mercato Euronext Access Milan** e liquidati presso i sistemi di esteri possono essere inoltrati al sistema di compensazione e garanzia individuato nelle linee guida, qualora abbiano ad oggetto strumenti finanziari per i quali ciò sia previsto nell'**Avviso** di inizio negoziazioni.

[3] *L'entrata in vigore della modifica è comunicata con successivo Avviso*

5016	Le società che gestiscono i sistemi di compensazione e garanzia, di cui all'articolo 5015, operano nel rispetto del presente Regolamento nonché secondo le modalità stabilite nei propri regolamenti.

Sec. 501 *Linee guida:*
Sistema di compensazione e garanzia

501.1 *Il sistema di compensazione e garanzia degli strumenti finanziari di cui all'articolo 5015 è il sistema gestito da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.*

501.2 *Con l'**Avviso** di **ammissione alle negoziazioni**, **Borsa Italiana** comunica l'immissione o meno dello strumento finanziario nel sistema di compensazione e garanzia.*

501.3 *Ai fini dell'inoltro ai sistemi di regolamento esteri di cui all'articolo 5015, i contratti di compravendita non garantiti sono aggregati in saldi bilaterali che tengono conto distintamente degli acquisti e delle vendite. I criteri di calcolo dei saldi bilaterali sono definiti nelle Istruzioni del Servizio X-TRM.*

Contratti di compravendita non liquidati nel termine previsto

5020	Qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto per indisponibilità dei titoli o del contante: a) per quanto riguarda gli strumenti finanziari garantiti, si applicano le procedure previste dal regolamento del sistema di compensazione e garanzia, di cui all'articolo 5015; b) per quanto riguarda gli strumenti finanziari non garantiti, si applicano le procedure contenute nelle seguenti linee guida.

Sec. 502 *Linee guida*
Avvio della procedura di esecuzione coattiva

502.1 *Ai sensi dell'articolo 5020 del Regolamento, qualora i contratti di compravendita (o i saldi risultanti dall'aggregazione di più contratti) non siano regolati, per indisponibilità dei titoli, entro le ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione prevista, l'acquirente può avviare nei confronti del venditore inadempiente (controparte in fail) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (buy in) di cui alle linee guida Sec. 503. La richiesta di avvio della procedura di buy in deve tenere conto della eventuale buyer protection e delle caratteristiche dello strumento finanziario. Qualora l'acquirente non richieda l'avvio della procedura di buy-in si applica la linea guida Sec. 504.*

502.2 *Ai sensi dell'articolo 5020, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita (o i saldi risultanti dall'aggregazione di più contratti) non siano regolati, per indisponibilità del contante, alla data di liquidazione prevista, nel*

*caso di liquidazione presso Monte Titoli o presso altri **CSD** che si avvalgono della piattaforma T2S, oppure entro le ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione prevista, nel caso di liquidazione presso Euroclear e Clearstream, il venditore può avviare nei confronti dell'acquirente inadempiente (controparte in fail) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (sell out) di cui alle linee guida Sec. 508.*

502.3 *Nelle procedure di esecuzione di buy in e sell out il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario della valuta di regolamento dello strumento e tenuto conto dei giorni di apertura del sistema di liquidazione interessato; qualora uno dei termini cada in un giorno di chiusura del mercato, il relativo adempimento dovrà essere posto in essere il giorno di mercato aperto successivo.*

502.4 *Le comunicazioni di cui alle linee guida seguenti sono effettuate via e-mail all'indirizzo **ms@euronext.com**;*

Sec. 503 *Procedura di buy in*

503.1 *L'acquirente avvia la procedura di buy in conferendo incarico ad un intermediario (buy in agent) di provvedere all'esecuzione del buy in e inviando una buy in notice al venditore. L'acquirente dà comunicazione a **Borsa Italiana**, secondo il modello di cui all'allegato 3, dell'avvio della procedura. Il diritto di inviare una buy in notice può essere esercitato a partire dalle ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).*

503.2 *Nella buy in notice l'acquirente indica il nominativo del buy in agent che, salvo il caso di cui alle linee guida Sec. 506, provvederà ad eseguire il buy in nei termini e secondo le modalità stabilite nelle linee guida successive.*

503.3 *Qualora il venditore non regoli l'operazione originaria entro il secondo giorno successivo all'invio della buy in notice (data di scadenza), il giorno successivo (buy in execution date) il buy in agent provvede ad acquistare i titoli da consegnare alla controparte in bonis e a comunicare all'acquirente gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli alla buy in execution date o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.*

503.4 *L'acquirente, ricevuta la comunicazione di cui alla linea guida Sec. 503.3, notifica al venditore e a **Borsa Italiana**, utilizzando il modello di cui all'allegato 4, gli estremi dell'operazione di esecuzione del buy in e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo tel quel del contratto originario e il prezzo tel quel del contratto di esecuzione del buy in, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal venditore.*

503.5 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Monte Titoli o presso altri **CSD** che si avvalgono della piattaforma T2S, alla buy in execution date Borsa Italiana richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario.*

503.6 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Euroclear e Clearstream, alla buy in execution date, l'acquirente ed il venditore cancellano dal sistema di liquidazione le istruzioni di regolamento relative al contratto originario (o al saldo risultante dall'aggregazione di più contratti).*

503.7 *Alla esecuzione del buy in l'acquirente trasmette al servizio di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del buy in agent per il quantitativo e il controvalore dell'operazione di esecuzione del buy in e con pari valuta. L'acquirente dà comunicazione a* ***Borsa Italiana*** *dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato alla linea guida Sec. 503.4, il venditore provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore dell'acquirente a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del buy in. Il venditore ne dà comunicazione a* ***Borsa Italiana****.*

503.8 *Qualora il buy in agent non esegua il buy in prima della scadenza dei titoli, è riconosciuta all'acquirente la differenza monetaria fra il valore di rimborso ed il prezzo tel quel del contratto originario (o il controvalore del saldo risultatane dall'aggregazione di più contratti), calcolata tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti.*

Sec. 504 *Procedura di cash settlement*

504.1 *In tutti i casi in cui nel termine di 30 giorni calcolati a partire dalla data di regolamento, il contratto originario (o il saldo risultante dall'aggregazione di più contratti) non sia regolato o nei casi in cui il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli entro tale termine, il venditore dovrà corrispondere all'acquirente un importo pari al differenziale, se positivo, tra la valorizzazione delle obbligazioni nel giorno di fine validità e il controvalore originario del contratto (o il saldo risultante dall'aggregazione di più contratti) (cash settlement).*

Sec. 505 *Buy in agent*

505.1 *Ai sensi della linea guida 503.1, l'acquirente conferisce l'incarico di provvedere all'acquisto dei titoli ad un intermediario (buy in agent) in possesso dei requisiti indicati nella linea guida Sec. 505.2.*

505.2 *Il buy in agent è scelto tra gli* ***operatori*** *ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da* ***Borsa Italiana*** *che non controllino o non siano controllati, direttamente o indirettamente, dall'acquirente e che non appartengano al medesimo gruppo.*

505.3 *L'acquirente può revocare l'incarico al buy in agent che non abbia eseguito il buy in provvedendo a conferire un nuovo incarico. L'acquirente comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico al venditore a* ***Borsa Italiana*** *con almeno un giorno di preavviso.*

Sec. 506 *Consegna dei titoli durante la procedura di buy in*

506.1 *Il venditore può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare i titoli dovuti sino al secondo giorno successivo alla data della buy in notice dandone comunicazione a* ***Borsa Italiana*** *ed all'acquirente. Quest'ultimo provvede ad informare il buy in agent.*

506.2 *Nel caso di cui alle linee guida Sec. 505.1, la procedura di buy in viene immediatamente annullata.*

506.3 *E' consentita la consegna parziale previo assenso dell'acquirente; in tal caso il venditore e l'acquirente sono tenuti a modificare presso il sistema di liquidazione l'istruzione di regolamento originaria dandone comunicazione a* ***Borsa Italiana****.*

506.4 *Il venditore può consegnare i titoli dovuti, anche parzialmente, il terzo giorno successivo alla data della buy in notice, a condizione che abbia informato l'acquirente e* ***Borsa Italiana*** *con un giorno di anticipo. L'acquirente ne dà comunicazione al buy in agent.*

506.5 *Salvo il caso in cui il buy in agent abbia già provveduto ad eseguire il buy in, il venditore, previo assenso dell'acquirente e comunicazione a* ***Borsa Italiana****, può consegnare i titoli dovuti, anche parzialmente, il quarto giorno lavorativo successivo alla data della buy in notice o in data successiva. L'acquirente provvede ad informare il buy in agent.*

506.6 *Nei casi indicati alle linee guida Sec. 506.3, Sec. 506.3 e Sec. 506.4, qualora il venditore consegni un ammontare parziale dei titoli dovuti, il buy in verrà effettuato per la parte restante. Nel caso in cui il venditore consegni l'intero ammontare dovuto, la procedura di buy in verrà immediatamente annullata.*

Sec. 507 *Pass on*

507.1 *Il venditore che non abbia regolato un contratto concluso in conto proprio nei termini di liquidazione previsti a causa del fail generato da un terzo partecipante al* ***mercato Euronext Access Milan****, ricevuta la buy in notice, può trasferire gli effetti della procedura di buy in sul terzo partecipante mediante apposita comunicazione a quest'ultimo e, per conoscenza, a* ***Borsa Italiana****, da effettuarsi utilizzando il modello di cui alla linea guida Sec. 503.1, compilando anche il paragrafo nominato pass on.*

507.2 *Il venditore comunica al terzo intermediario e, per conoscenza, a* ***Borsa Italiana*** *gli estremi dell'operazione di esecuzione del buy in, utilizzando il modello di cui alla linea guida Sec. 503.4, compilando anche il paragrafo nominato pass on, e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo tel quel del contratto originario e il prezzo tel quel del contratto di esecuzione del buy in, calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal terzo intermediario e nei casi in cui il buy in agent non riesca ad acquistare i titoli entro la data di fine validità del contratto originario, è il terzo intermediario tenuto al cash settlement di cui alle linee guida Sec. 503.*

Sec. 508 *Procedura di sell out*

508.1 *Il venditore avvia la procedura di sell out conferendo incarico ad un intermediario (sell out agent) di provvedere all'esecuzione del sell out e inviando una sell out notice all'acquirente. Il venditore dà comunicazione a* ***Borsa Italiana****, utilizzando il modello di cui all'allegato 3, dell'avvio della procedura.*

*508.2 Relativamente ai contratti da liquidare presso Monte Titoli o presso altri **CSD** che si avvalgono della piattaforma T2S, il diritto di inviare una sell out notice può essere esercitato a partire dal termine della giornata di liquidazione originaria (entro le ore 18.00; se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo). Qualora l'acquirente non regoli l'operazione originaria entro le ore 10.00 del giorno successivo all'invio della sell out notice (sell out execution date), il sell out agent, al fine di consegnare il contante alla controparte in bonis, provvede a vendere i titoli e a comunicare al venditore gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il sell out agent non riesca a vendere i titoli alla sell out execution date o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.*

508.3 Relativamente ai contratti da liquidare presso Euroclear e Clearstream, il diritto di inviare una sell out notice può essere esercitato a partire dalle ore 10.00 del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (se l'invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo). Qualora l'acquirente non regoli l'operazione originaria entro il secondo giorno successivo all'invio della sell out notice, il giorno successivo (sell out execution date) il sell out agent, al fine di consegnare il contante alla controparte in bonis, provvede a vendere i titoli e a comunicare al venditore gli estremi dell'operazione conclusa. Qualora il sell out agent non riesca a vendere i titoli alla sell out execution date o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.

508.4 Nella sell out notice il venditore indica il nominativo del sell out agent che, salvo il caso di cui alle linee guida Sec. 510, provvederà ad eseguire il sell out nei termini e secondo le modalità stabiliti nelle linee guida successive.

*508.5 Il venditore, ricevuta la comunicazione di cui alle linee guida Sec. 508.2 e Sec. 508.3, notifica all'acquirente e a **Borsa Italiana**, utilizzando il modello di cui all'allegato 4, gli estremi dell'operazione di esecuzione del sell out e specifica l'eventuale differenziale fra il prezzo tel quel del contratto originario e il prezzo tel quel del contratto di esecuzione del sell out (o il controvalore del saldo risultante dall'aggregazione di più contratti), calcolato tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dall'acquirente.*

*508.6 Relativamente ai contratti da liquidare presso Monte Titoli o presso altri **CSD** che si avvalgono della piattaforma T2S, alla sell out execution date **Borsa Italiana** richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario.*

508.7 Relativamente ai contratti da liquidare presso Euroclear e Clearstream, alla sell out execution date l'acquirente e il venditore cancellano dal sistema di regolamento le istruzioni di regolamento relative al contratto originario (o al saldo risultante dall'aggregazione di più contratti).

*508.8 Alla esecuzione del sell out il venditore trasmette al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento nei confronti del sell out agent per il quantitativo e il controvalore dell'operazione di esecuzione del sell out e con pari valuta. Il venditore dà comunicazione a **Borsa Italiana** dell'avvenuto invio dell'istruzione di regolamento. Nel caso indicato alla linea guida Sec. 508.5, l'acquirente provvede ad inviare al sistema di liquidazione un'istruzione di regolamento a favore del venditore a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell'operazione di esecuzione del sell out. L'acquirente ne dà comunicazione a **Borsa Italiana**.*

508.9 *Qualora il sell out agent non esegua il sell out prima della scadenza dei titoli, è riconosciuta al venditore la differenza monetaria fra il prezzo tel quel del contratto originario (o il controvalore del saldo risultante dall'aggregazione di più contratti) e il valore di rimborso, calcolata tenendo conto degli stacchi cedola intervenuti.*

Sec. 509 *Sell out agent*

509.1 *Ai sensi della linea guida Sec. 508.1, il venditore conferisce l'incarico di provvedere alla vendita dei titoli ad un intermediario (sell out agent) in possesso dei requisiti indicati alla linea guida Sec. 509.2.*

509.2 *Il sell out agent è scelto tra gli **operatori** ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana che non controllino o non siano controllati, direttamente o indirettamente, dal venditore e che non appartengano al medesimo gruppo.*

509.3 *Il venditore può revocare l'incarico al sell out agent che non abbia eseguito il sell out provvedendo a conferire un nuovo incarico. Il venditore comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico all'acquirente a **Borsa Italiana** con almeno un giorno di preavviso.*

Sec. 510 *Consegna del contante durante la procedura di sell out*

510.1 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Monte Titoli o presso altri **CSD** che si avvalgono della piattaforma T2S, l'acquirente può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare il contante dovuto sino alle ore 10.00 del giorno successivo alla data di invio della sell out notice dandone comunicazione a **Borsa Italiana** ed al venditore. Quest'ultimo provvede ad informare il sell out agent. In tal caso la procedura di sell out viene immediatamente annullata.*

510.2 *Relativamente ai contratti da liquidare presso Euroclear e Clearstream, l'acquirente può consegnare il contante dovuto sino al secondo giorno successivo alla data della sell out notice, dandone comunicazione a **Borsa Italiana** ed al venditore. Quest'ultimo provvede ad informare il sell out agent. La procedura di sell out viene immediatamente annullata.*

Modalità di gestione delle operazioni in fail in caso di stacchi cedole / rimborsi parziali / totali di obbligazioni

G	5100	Qualora i contratti non siano liquidati nel termine previsto e intercorra uno stacco cedole, un rimborso parziale o totale di obbligazioni: a) per i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari garantiti, si applica la disciplina prevista dal regolamento del sistema di compensazione e garanzia, di cui all'articolo 5015; b) per i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari non garantiti si applica la disciplina contenuta nelle seguenti linee guida.

Sec. 511 *Linee guida*
Modalità di gestione delle operazioni in fail in caso di corporate events

511.1 *Ai sensi dell'articolo 5100, lettera b), qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto e intercorra un'operazione di stacco cedole o di rimborso parziale di obbligazioni o altre operazioni straordinarie, si applicano le procedure previste dal sistema di liquidazione individuato ai sensi dell'articolo 5000. Qualora il sistema di liquidazione non preveda procedura di gestione della corporate action rilevante, gli operatori devono attribuire alla controparte cedole e rimborsi prendendo come riferimento la data originaria di regolamento del contratto eseguito sul mercato rettificato degli eventuali effetti economici e fiscali.*

511.2 *Nei casi di operazioni societarie che prevedono per l'acquirente in bonis la possibilità di manifestare una volontà, l'acquirente in bonis può richiedere al venditore in malis l'esercizio dell'opzione prevista dall'operazione societaria avente ad oggetto il titolo acquistato (cd. buyer protection), informandone il mercato.*

Al fine della richiesta di buyer protection dovranno essere utilizzati i form resi disponibili dal sistema di liquidazione sul proprio sito web. Inoltre le controparti, direttamente o per il tramite dei relativi liquidatori, sono tenute ad immettere nel sistema di regolamento le opportune istruzioni di regolamento sul riveniente ed eventualmente a cancellare l'istruzione di regolamento originaria.

VIGILANZA DEL MERCATO

Controlli e interventi sulle negoziazioni

6000		**Borsa Italiana** controlla il regolare andamento delle negoziazioni, verifica il rispetto del presente Regolamento e delle linee guida e adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato. Tali funzioni sono esercitate dal proprio ufficio competente, dotato, in via esclusiva, degli strumenti necessari allo svolgimento dei relativi controlli e interventi. Tali funzioni sono condotte in accordo con le procedure previste nell'articolo 1210.

6001		Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle negoziazioni, **Borsa Italiana**, tra l'altro:
	6001.1	controlla il corretto comportamento sul mercato degli **operatori**, nonché il rispetto degli obblighi dell'**operatore specialista,** dei ***liquidity provider*** nonché degli **operatori market maker**;
	6001.2	può intervenire sugli obblighi di quotazione degli operatori laddove necessario;
	6001.3	richiede agli **emittenti** e agli **operatori** le informazioni ritenute necessarie in relazione a particolari andamenti di mercato, ai sensi degli articoli 340 e 1210;
	6001.4	verifica l'adeguato aggiornamento degli archivi, ivi incluso il contenuto delle proposte e delle informazioni richieste dal Regolamento 2017/580/UE, delle procedure e di quanto altro necessario a garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;
	6001.5	controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici;
	6001.6	interviene sulle condizioni di negoziazione;
	6001.7	informa tempestivamente il mercato in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività nel mercato o sull'andamento degli **strumenti finanziari Euronext Access Milan**;
	6001.8	sospende tempestivamente l'**operatore** a seguito della richiesta di sospensione da parte dell'intermediario aderente al servizio di liquidazione di cui all'articolo 1100, dandone immediata comunicazione alla Consob.
	6001.9	sospende tempestivamente l'**operatore** a seguito della sospensione o esclusione dello stesso da parte della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia.
	6001.10	può sospendere gli **operatori** su richiesta della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia.

Interventi sui parametri, sugli orari e sulle fasi di negoziazione

6010		In considerazione di particolari andamenti del mercato, **Borsa Italiana** può in relazione a categorie di **strumenti finanziari Euronext Access Milan** o singoli **strumenti finanziari Euronext Access Milan**:
	6010.1	prolungare la durata o rinviare l'inizio di una o più fasi di negoziazione;
	6010.2	interrompere, ove possibile, la negoziazione continua con contestuale ripristino dell'asta;
	6010.3	modificare i limiti di variazioni massime di prezzo, il prezzo statico e dinamico di riferimento nonché le altre condizioni di negoziazione ("parametri");
	6010.4	sospendere o ripristinare le negoziazioni.

6011		**Borsa Italiana** può effettuare gli interventi di cui al precedente articolo 6010:
	6011.1	qualora vengano superati i limiti di variazione massima dei prezzi;
	6011.2	qualora siano rilevabili andamenti anomali in termini di variazione dei prezzi o di quantità negoziabili, delle contrattazioni di uno **strumento finanziario Euronext Access Milan**;
	6011.3	qualora si renda necessario acquisire informazioni in merito a particolari situazioni di mercato di uno **strumento finanziario Euronext Access Milan**;
	6011.4	qualora ricorrano motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del mercato;
	6011.5	in caso di circostanziata segnalazione da parte di **operatori** che si ritengono danneggiati da comportamenti irregolari di altri **operatori**.

6012		Negli interventi di cui all'articolo 6010 **Borsa Italiana** tiene conto:
	6012.1	dei volumi scambiati e dei prezzi fatti registrare sullo **strumento finanziario Euronext Access Milan** nell'ultimo trimestre, nonché delle loro variazioni;
	6012.2	del grado di liquidità dello strumento e della significatività degli scambi;
	6012.3	della diffusione o mancata diffusione di notizie a disposizione del mercato;

6013	**Borsa Italiana** può procedere alla cancellazione di proposte di negoziazione che siano tali da impedire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, qualora l'**operatore** che le ha immesse, su richiesta di **Borsa Italiana**, non sia in grado di confermarle, modificarle o cancellarle entro un ragionevole intervallo di tempo

		Sec 600	*Linea Guida Situazioni di stress del mercato*
		600.1	*Ricorrono situazioni di stress di mercato su uno strumento finanziario negoziato, **nell'intervallo** temporale successivo alla ripresa delle negoziazioni dopo l'interruzione per volatilità indicato nella **Guida ai Parametri**.*
		600.2	*Borsa Italiana può dichiarare, con comunicazione agli operatori, che ricorrono situazioni di stress del mercato qualora, sui singoli strumenti finanziari o gruppi di strumenti finanziari, le variazioni dei prezzi e dei volumi in un determinato intervallo temporale superino specifiche le soglie così come indicato nella **Guida ai Parametri**.*
		600.3	*Borsa Italiana può inoltre dichiarare, con comunicazione agli operatori, che ricorrono situazioni di stress del mercato qualora lo richiedano situazioni relative alle negoziazioni degli strumenti interessati.*
		600.4	*Nei casi di cui alle linee guida 600.2 e 600.3, è data comunicazione dell'inizio e della cessazione delle situazioni di stress di mercato con riferimento alla seduta in corso, mediante messaggio di testo libero.*

Gestioni errori

G	6020		**Borsa Italiana** può disporre o effettuare:
		6020.1	la cancellazione di contratti conclusi nei mercati, su concorde richiesta motivata degli **operatori** contraenti;
		6020.2	la cancellazione di operazioni inserite erroneamente nel servizio di riscontro delle operazioni di cui all'articolo 5000, entro il giorno successivo a quello di conclusione dei contratti per i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari non garantiti ed entro il giorno di conclusione dei contratti per i contratti aventi ad oggetto **strumenti finanziari** garantiti, su specifica richiesta motivata degli **operatori**.

G	6021		Al fine di ridurre o rimuovere gli effetti di eventuali errori di immissione delle proposte, **Borsa Italiana** può inoltre disporre o effettuare uno o più tra i seguenti interventi:
		6021.1	inserimento di operazioni di segno contrario a parziale o totale compensazione delle operazioni originarie;
		6021.2	trasferimento di posizioni in strumenti finanziari tra gli **operatori** coinvolti;
		6021.3	trasferimento di liquidità (cash adjustment) tra gli **operatori** coinvolti;
		6021.4	rettifica dei prezzi delle operazioni concluse per effetto di errori;
		6021.5	cancellazione di contratti nei mercati o nel servizio di riscontro di cui all'articolo 5000

	6022		Al fine di consentire la gestione, nel servizio di riscontro di cui all'articolo

			5000, dei contratti derivanti da errori di immissione, **Borsa Italiana** può rivelare agli **operatori** coinvolti l'identità delle controparti, se questa non sia visibile.
G	6023		I provvedimenti di cui al precedente articolo 6020 sono di norma adottati qualora:
		6023.1	l'**operatore** che ha effettuato l'errore di immissione faccia tempestiva richiesta;
		6023.2	il richiedente abbia commesso un errore materiale evidente;
		6023.3	il richiedente subisca, in caso di liquidazione dei contratti conclusi in diretta conseguenza dell'errore, una perdita non inferiore a una soglia determinata da **Borsa Italiana** nella linea guida Sec. 620.2.
G	6024		Al fine di individuare le operazioni che possono costituire oggetto degli interventi di cui ai agli articoli 6021 e 6022, con particolare riferimento a quelli d'ufficio, **Borsa Italiana** stabilisce nelle linee guida Sec. 604 e seguenti la procedura di gestione, determinando in via generale per ciascuna categoria di **strumenti finanziari Euronext Access Milan**:
		6024.1	prezzi teorici di mercato ("prezzi di riferimento");
		6024.2	scostamenti dei prezzi dei contratti conclusi rispetto ai prezzi di riferimento.
G	6025		Nella determinazione dei prezzi teorici e degli scostamenti di cui all'articolo 6024, indicati nelle linee guida Sec. 630 e Sec. 640, **Borsa Italiana** tiene conto della natura, della liquidità e della volatilità degli **strumenti finanziari Euronext Access Milan**.
	6026		La tempestività della richiesta di soluzione dell'errore da parte dell'autore, di cui all'articolo 6023, è valutata anche in relazione all'eventuale sussistenza di notizie o mutamenti nelle condizioni di mercato intervenuti tra il momento dell'errore e quello della richiesta.
	6027		Qualora gli **operatori** concludano per errore contratti a prezzi anomali e si accordino per la loro risoluzione, sono tenuti a informare **Borsa Italiana** che provvede alla cancellazione.
	6028		Dello svolgimento della procedura di gestione degli errori e delle misure adottate **Borsa Italiana** dà tempestiva comunicazione agli **operatori** coinvolti. In caso di intervento sui contratti conclusi, **Borsa Italiana** informa il mercato e fornisce alle controparti interessate, su specifica richiesta, la documentazione relativa alle rettifiche o cancellazioni effettuate.
G	6029		Per l'espletamento della procedura di gestione errori Borsa **Italiana** applica all'operatore che ha commesso l'errore un corrispettivo proporzionale all'entità degli interventi di **Borsa** stessa, secondo quanto stabilito nella **Guida ai Paramentri.**

Sec. 604 *Linee guida:*
Principi generali

604.1 *L'**operatore** che ha commesso un errore nell'immissione di proposte di negoziazione nel mercato è tenuto a informare tempestivamente **Borsa Italiana**, comunicando gli estremi delle eventuali operazioni concluse e specificando se intende richiedere l'attivazione della procedura di gestione.*

604.2 *Le comunicazioni, le richieste di gestione degli errori da parte degli **operatori** che li hanno commessi e le relative autorizzazioni delle controparti possono essere effettuate previo contatto telefonico con l'ufficio di vigilanza di **Borsa Italiana**, tramite invio di un'apposita richiesta scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: **ms@euronext.com**. Le richieste di gestione errori devono contenere gli estremi delle operazioni.*

604.3 ***Borsa Italiana** comunica, tempestivamente e nei modi ritenuti più idonei, alle controparti interessate o a tutto il mercato gli estremi degli strumenti finanziari per i quali è stata richiesta e attivata la procedura di gestione errori.*

604.4 *L'onere di contattare le controparti in relazione all'applicazione di interventi correttivi spetta di norma all'**operatore** che ha commesso l'errore. Se le controparti contrattuali non sono note agli **operatori**, l'**operatore** che ha commesso l'errore deve contattare **Borsa Italiana**.*

604.5 *La determinazione dell'ammontare del corrispettivo per la gestione errori è stabilita nella **Guida ai Parametri**.*

Sec. 610 *Procedura ordinaria*

610.1 *La procedura ordinaria può essere attivata qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:*

1. *la richiesta di gestione degli errori sia stata presentata a **Borsa Italiana** con la massima tempestività;*
2. *le operazioni oggetto di richiesta siano frutto di un errore materiale evidente.*

610.2 ***Borsa Italiana** informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura ordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.*

610.3 *L'applicazione di uno o più interventi correttivi di cui all'articolo 6021 può essere effettuata, per quanto di competenza, direttamente dalle parti o da **Borsa Italiana**, solo qualora sussista l'accordo delle parti.*

Sec. 620 *Procedura straordinaria*

620.1 ***Borsa Italiana** può disporre o attuare uno o più degli interventi di cui all'articolo 6021 qualora siano soddisfatte, per le diverse tipologie di errori, le condizioni rispettivamente previste ai successivi paragrafi Sec620.2, Sec 620.3 e 620.4.*

620.2 *In caso di errori commessi su uno stesso strumento a seguito dell'immissione di un'unica proposta di negoziazione, attraverso la quale siano stati conclusi uno o più contratti, le condizioni sono le seguenti:*

a) la richiesta di gestione degli errori deve essere effettuata con la massima tempestività;

b) le operazioni oggetto di richiesta devono essere frutto di un errore materiale evidente;

*c) le operazioni oggetto di richiesta devono avere prezzi superiori o inferiori ai livelli stabiliti per i singoli casi da **Borsa Italiana** mediante la determinazione di prezzi teorici ("di riferimento") di cui alle linee guida Sec. 630 e l'applicazione, a tali prezzi, delle soglie di scostamento massime oltre le quali i prezzi sono da considerare fuori dai livelli normali di mercato ("scostamenti massimi") di cui alle linee guida 640.*

620.3

***Borsa Italiana** informa tempestivamente il richiedente qualora la richiesta di attivazione della procedura straordinaria venga rifiutata, motivando il rifiuto.*

620.4

I prezzi ricavati applicando le soglie di scostamento massime ai prezzi teorici di riferimento sono arrotondati al tick di negoziazione del medesimo strumento finanziario.

Sec. 630 *Determinazione dei prezzi teorici "di riferimento"*

630.1

*Il prezzo teorico è determinato da **Borsa Italiana** tenuto conto di uno o più dei seguenti valori:*

- *media aritmetica dei prezzi di un numero minimo di tre e un numero massimo di dieci contratti consecutivi, conclusi nella stessa giornata, scelti tra quelli precedenti o successivi l'errore;*
- *prezzo di asta di apertura della stessa seduta di cui all'articolo 2031;*
- *ultimo prezzo di riferimento di cui all'articolo 2070.*
- *altri valori di riferimento oggettivi a disposizione del mercato.*

Sec. 640 *Determinazione delle soglie di scostamento massime*

640.1 *Successivamente alla determinazione dei prezzi teorici si procede al calcolo dei prezzi dei contratti ai quali può essere applicata la procedura straordinaria di gestione degli errori, ossia a tutti i prezzi rispettivamente inferiori o superiori al prezzo teorico di riferimento diminuito o aumentato della soglia di scostamento massimo determinata nelle linee guida seguenti.*

640.2 *Lo scostamento massimo per ciascuno strumento è determinato come segue:*

- *errori avvenuti durante la fase di negoziazione continua: collar dinamici*
- *errori avvenuti in fase di uncrossing (apertura, chiusura, intraday) al termine delle aste: collar statici[4].*

Dove si intende:

- *Collar statici: le soglie di reservation rispetto al prezzo di riferimento statico, di cui alle Linee Guida 204.1, lettera b);*

[4] *[tale previsione sarà applicabile solo dopo l'introduzione della fase di uncrossing, a seguito della migrazione a Optiq]*

- *Collar dinamici: le soglie di reservation rispetto al prezzo di riferimento dinamico di cui alle Linee Guida 204.1, lettera c).*

Gestione delle disfunzioni tecniche

G	6040		**Borsa Italiana**, anche allo scopo di garantire parità di accesso ai mercati da parte degli **operatori** in condizioni di adeguata trasparenza:
		6040.1	stabilisce nelle linee guida le procedure e le modalità di gestione delle disfunzioni tecniche delle apparecchiature e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici, fissando criteri oggettivi per lo svolgimento delle procedure di gestione, per la determinazione degli orari di fermo e di ripristino delle negoziazioni o dell'eventuale prolungamento delle sedute;
		6040.2	in caso di accertate disfunzioni tecniche, può disporre la temporanea sospensione delle negoziazioni, qualora le disfunzioni coinvolgano un numero significativo di **operatori**;
		6040.3	informa il mercato in merito alle misure adottate ai sensi del presente articolo che hanno prodotto conseguenze sull'operatività degli intermediari o sulla negoziazione degli **strumenti finanziari Euronext Access Milan**.

Linee guida:

Sec. 660 *Gestione delle disfunzioni tecniche*

660.1 *Nell'esercizio delle funzioni di controllo del funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione dei sistemi telematici di cui all'articolo 6001.5, **Borsa Italiana** verifica in via continuativa:*

*a) il collegamento operativo e informativo degli **operatori** al mercato;*
b) il funzionamento delle strutture informatiche e telematiche di supporto alle negoziazioni, alla diffusione delle informazioni e al riscontro e rettifica giornalieri delle operazioni;
c) il regolare svolgimento delle fasi di mercato con le modalità e negli orari previsti.

660.2 *Qualora vengano riscontrate anomalie che coinvolgono un numero significativo di **operatori**, **Borsa Italiana** può effettuare, per uno **strumento finanziario Euronext Access Milan,** o **segmento** di mercato, uno dei seguenti interventi:*

a) prolungamento o rinvio di una o più fasi di mercato;
b) sospensione di una o più fasi di mercato;
c) prolungamento della seduta;
d) chiusura anticipata della seduta.

660.3 ***Borsa Italiana** valuta la significatività del numero di **operatori** coinvolti dalle disfunzioni tecniche, di cui all'articolo 6040.2 anche in relazione a:*

a) natura dei guasti e tipo di limitazioni operative (di accesso o di informativa) riscontrate;
*b) modalità di collegamento ai mercati degli **operatori** coinvolti;*
*c) circostanza che le disfunzioni abbiano interessato la totalità o una parte delle risorse tecniche a disposizione degli **operatori** medesimi;*
*d) quota di mercato degli **operatori** coinvolti.*

660.4 *La durata delle sospensioni o dei rinvii di cui alla linea guida Sec. 660.2 è stabilita in condizioni di trasparenza e in modo da consentire a un numero significativo di **operatori** di valutare le loro posizioni contrattuali e di ripristinare il regolare collegamento al mercato.*

660.5 *Il ripristino delle negoziazioni può avvenire:*

*a) con una fase che consenta agli **operatori** l'eventuale cancellazione delle proposte non ancora eseguite immesse nel mercato prima della sospensione;*

b) con le modalità di asta;

c) con le modalità della negoziazione continua.

Procedure di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni

Provvedimenti nei confronti degli operatori e degli emittenti

C010		Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1021, in caso di violazione delle norme del presente Regolamento o delle relative linee guida, ivi incluso il caso di ostacolo da parte degli **emittenti** o degli **operatori** all'attività di accertamento di cui all'articolo 1210, **Borsa Italiana** può applicare agli operatori uno o più dei seguenti provvedimenti:
	C010.1	invito scritto al puntuale rispetto del Regolamento e delle relative linee guida
	C010.2	richiamo scritto;
	C010.3	pena pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro;
	C010.4	sospensione dalle negoziazioni nel mercato;
	C010.5	esclusione dalle negoziazioni nel mercato.

C011	I provvedimenti previsti ai commi C010.4 e C010.5 sono comunicati al pubblico nella forma di cui all'articolo C040. I provvedimenti previsti dai commi C010.1, C010.2 e C.010.3 possono essere comunicati al pubblico nella forma di cui all'articolo C040 qualora, a giudizio di **Borsa Italiana**, ciò risulti necessario od opportuno ai fini della tutela del mercato. **Borsa Italiana** può comunicare al pubblico il provvedimento adottato e la descrizione della violazione, senza indicare l'**emittente** o l'**operatore** oggetto del provvedimento, qualora ciò sia ritenuto sufficiente ai fini della tutela del mercato. I provvedimenti di cui all'articolo C010.1 del comma precedente possono essere comunicati al pubblico esclusivamente senza indicazione dell'**operatore** oggetto del provvedimento.

C012		Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo C010, **Borsa Italiana** valuta la gravità della violazione tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione, in quanto applicabili:
	C012.1	impatti effettivi e potenziali sul mercato e rilevanza esterna e relativi riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'**emittente**
	C012.2	dimensione, durata e natura della violazione
	C012.3	modo in cui **Borsa Italiana** è venuta a conoscenza della violazione
	C012.4	vantaggi conseguiti dall'**emittente** o dall'**operatore** per effetto della violazione

	C012.5	reazione dell'**emittente** o dell'**operatore** alle richieste di **Borsa Italiana** e il suo comportamento anche pregresso
	C012.6	intensità del dolo o della colpa
	C012.7	funzionamento in concreto del sistema di controllo interno e di prevenzione delle violazioni
	C012.8	numero e gravità delle violazioni precedentemente commesse dall'**emittente** o dall'**operatore**
	C012.9	dimensione dell'**emittente** o dell'**operatore** e del gruppo di appartenenza
	C012.10	violazioni di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione

C013	Nel caso di violazione di obblighi di quotazione da parte degli **specialisti** e/o ***liquidity provider***, **Borsa Italiana** può avviare la procedura di cui all'articolo C020.

C014	Nel caso in cui vengano adottati provvedimenti di sospensione o esclusione dalle negoziazioni, l'**operatore** che ne sia destinatario, sotto il controllo di **Borsa Italiana**, è abilitato esclusivamente alla chiusura delle operazioni ancora aperte e all'effettuazione delle eventuali operazioni connesse, necessarie a tutelare l'interesse della clientela dalla decorrenza del periodo di sospensione o di esclusione dalle negoziazioni.

C015	La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da **Borsa Italiana** con apposito provvedimento comunicato alla Consob e pubblicato mediante **Avviso**.

C016	In deroga a quanto previsto all'articolo C010, in caso di violazione della previsione di cui agli articoli 1400.5 e 4021 e degli obblighi previsti nelle linee guida Sec 401 nonché nella **Guida ai Parametri**, Borsa Italiana applica il provvedimento del richiamo scritto, della comunicazione al pubblico del mancato adempimento degli obblighi e la segnalazione all'Autorità. Non si applicano gli articoli dal C020 al C050.

Procedura di accertamento delle violazioni

C020	Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo C010 viene attivata la procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero dalla data successiva nella quale **Borsa Italiana** è venuta a conoscenza della presunta violazione. In tale ultimo caso, la procedura di cui al presente articolo non può essere attivata trascorsi tre anni dalla presunta violazione.

C021		Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi C010.2, C010.3, C010.4 e C010.5, **Borsa Italiana** invia all'**emittente** o all'**operatore** interessato una comunicazione contenente:
	C021.1	la descrizione dell'ipotesi di violazione;

C021.2	la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l'eventuale richiesta di un'audizione per un esame congiunto della questione.

C022	La comunicazione prevista dall'articolo C021 può contenere l'indicazione del provvedimento che **Borsa Italiana** intende applicare. In tal caso, trascorso il termine di cui all'articolo C021.2, senza che l'**emittente** o l'**operatore** abbia presentato memoria scritta o richiesto un'audizione, **Borsa Italiana** applica il provvedimento indicato nella comunicazione.

C023	Qualora l'**emittente** o l'**operatore** richieda la convocazione di un'audizione per l'esame congiunto della questione, ovvero qualora **Borsa Italiana** ritenga necessaria tale audizione, **Borsa Italiana** ne fissa la data comunicandola all'**emittente** o all'**operatore**. L'**emittente** o l'**operatore** partecipa all'audizione a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all'audizione non dovuta a giustificati motivi **Borsa Italiana** procede sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al termine dell'audizione, **Borsa Italiana** può fissare un nuovo termine, su richiesta dell'interessato, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di un'ulteriore memoria scritta.

C024	Sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito della procedura, **Borsa Italiana** assume una decisione entro 45 giorni dall'audizione o dal successivo termine per il deposito di un'ulteriore memoria scritta previsti dall'articolo C023, ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da **Borsa Italiana**, entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi dell'articolo C021.2.

C025	Le decisioni assunte a norma del precedente articolo C024 vengono tempestivamente comunicate all'interessato con provvedimento motivato.

Riesame dei provvedimenti

C030	L'**emittente** o l'**operatore** può chiedere il riesame del provvedimento adottato ai sensi degli articoli 1021 e C010 entro 15 giorni rispettivamente dalla comunicazione di cui agli articoli 1021.7 e C025 mediante ricorso al Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell'articolo C090

C031	Per i provvedimenti di cui al comma C010.1 i 15 giorni decorrono dalla comunicazione all'interessato della decisione adottata.

Comunicazione al pubblico dei provvedimenti

C040	L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo C010 è comunicata con **Avviso** o attraverso le strutture informatiche di supporto alle negoziazioni, decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri, ovvero, in caso di deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle parti delle determinazioni del Collegio dei Probiviri.

C041	A richiesta dell'**emittente** o dell'**operatore** è comunicato al pubblico il testo integrale del provvedimento nonché, eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le determinazioni del Collegio dei Probiviri.

Sospensione dei termini

C050	I termini previsti dal presente Titolo sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.C

Diritto applicabile

C060	Il presente Regolamento, le linee guida, nonché le altre disposizioni inerenti al funzionamento dei mercati o dei servizi, e le successive modifiche o integrazioni, sono disciplinate dal diritto italiano. Con riferimento alle disposizioni sugli Operatori (art. 1000 e successivi) il presente Regolamento sarà applicato in conformità alla legge italiana.

Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria

C070	Le controversie aventi a oggetto i corrispettivi di cui all'articolo 1300 e 1451 nonché gli importi contenuti nelle linee guida Sec. 650 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Altre controversie

C080	Qualunque controversia diversa da quelle indicate al precedente articolo C070, occasionata o derivante dal Regolamento, dalle linee guida o dalle altre disposizioni inerenti al funzionamento del mercato, nonché dalle successive modifiche e integrazioni, è risolta in via definitiva da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi dell'articolo C100.
C081	Costituisce una condizione necessaria di procedibilità per attivare la procedura arbitrale il preventivo esperimento della procedura avanti al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo C090.

Collegio dei Probiviri

C090	Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di **Borsa Italiana** che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso **Borsa Italiana**.
C091	I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.
C092	La durata dell'incarico è di tre anni e può essere rinnovato. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di **Borsa Italiana** provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.
C093	Le determinazioni del Collegio dei Probiviri sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta a **Borsa Italiana** la richiesta del riesame di cui agli articoli C.030 e C.031 e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano.
C094	Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del Collegio, la questione ad un solo membro del Collegio.

C095	Le determinazioni del Collegio dei Probiviri non hanno efficacia vincolante nei confronti delle parti e, ove una delle parti instauri un procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo C100, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna.

C096	Gli onorari dei membri del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente.

Collegio Arbitrale

C100		Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:
	C100.1	la parte che promuove il procedimento arbitrale notifica all'altra un atto nel quale: - dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale; - indica l'oggetto della controversia; - designa il proprio arbitro; - invita l'altra parte a designare il proprio arbitro;
	C100.2	la parte alla quale è notificato l'atto di cui all'articolo C100.1 designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto; in mancanza si applicherà l'articolo 810, comma 2, c.p.c.;
	C100.3	il terzo arbitro, che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato di comune accordo dagli arbitri di cui agli articoli C100.1 e C100.2; in assenza di accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale di Milano.

C101	Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale ed è svolto in osservanza delle norme del codice di procedura civile italiano. Tale procedimento deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo C093. La controversia è decisa secondo le norme del diritto italiano e la lingua dell'arbitrato è quella italiana.

C102	Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano nel luogo stabilito dal suo Presidente.

EURONEXT